

Questo traguardo è dedicato interamente alla mia famiglia. Mi rattrista però il fatto che mio nonno abbia potuto vedermi salpare per questo importante viaggio ma non mi abbia potuto sorridere una volta gettata l'ancora.

INDICE

Bibliografia	4
--------------------	---

PARTE I – INTRODUZIONE AL DIRITTO PENALE NELL’IMPRESA

1. NECESSITA’ E TUTELA DI NUOVI BENI GIURIDICI	6
2. COMPLESSITA’ DELLA DETERMINAZIONE DEL SOGGETTO ATTIVO	9
2.a. Criteri di determinazione e figura del Garante	12
2.b. La figura dell’Amministratore di Fatto	13
2.c. La Delega e la Sorveglianza	14

PARTE II – IL REATO DI APPROPRIAZIONE INDEBITA

1. IL CONCETTO DI POSSESSO: CORRENTE PRIVATISTICA E AUTONOMISTA. SOLUZIONI INTERPRETATIVE	16
2. APPROPRIAZIONE INDEBITA: CENNI STORICI.	20
3. OGGETTO DEL REATO	25
4. CONDOTTA TIPICA: APPROPRIAZIONE E DISTRAZIONE	26
5. CONSUMAZIONE ED ELEMENTO SOGGETTIVO	27

PARTE III – IL REATO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

1. INQUADRAMENTO DOGMATICO	29
2. SOGGETTI ATTIVI E STRUTTURA DEL REATO	31
2.a. Le Relazioni	32
2.b. I Bilanci	33
2.c. Le Altre Comunicazioni Sociali	35

3. OGGETTO MATERIALE DELLA CONDOTTA	38
3.a. L’Esposizione di fatti non rispondenti al vero e le valutazioni di bilancio	38
3.b. L’Occultamento delle condizioni economiche	40
3.c. Le Riserve Occulte	43
4. L’ELEMENTO SOGGETTIVO E IL SIGNIFICATO DELL’AVVERBIO “FRAUDOLENTEMENTE”	47
5. CONSUMAZIONE	53

PARTE IV – **CONCORSO DEI REATI**

1. CASSAZIONE PENALE – SEZ II – 4.APRILE.1997	56
2. ANALISI E COMMENTO DELLA SENTENZA CASSAZIONE PENALE – SEZ II – 4.APRILE.1997	72
2.a. Titolo del possesso	73
2.b. Tutela del rapporto fiduciario	74
2.c. Dolo specifico	75
2.d. Appropriazione ed oggetto sociale	77
2.e. Appropriazione e destinazione ad utilità lecite od illecite	78
3. CASSAZIONE PENALE – SEZ V – 21.GENNAIO.1998	79
4. ANALISI E COMMENTO DELLA SENTENZA CASSAZIONE PENALE – SEZ V- 21.GENNAIO.1998	107

BIBLIOGRAFIA. – PESSINA, *Elementi di diritto penale*, Napoli, 1883, vol. II; CARRARA, *Opuscoli di diritto criminale*, Prato, 1889, vol. V; PUGLIA, *Delitti contro la proprietà (Completo trattato teorico e pratico di diritto penale)* pubblicato da P. COGLIOLO, Milano, 1890, vol. II; CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, Firenze, 1898, vol. IV; CRIVELLARI, *Il codice penale*, Torino, 1898, vol. VIII; PUGLIA, *Dei delitti della proprietà* (Enciclopedia del dir. pen. ital., a cura di PESSINA, Milano, 1908, vol. X); GIURATI, *Delitti contro la proprietà (Trattato di diritto penale)*, Milano, 1913; ANGELOTTI, *Le appropriazioni indebite nel sistema del diritto vigente e nella nuova legislazione penale*, Napoli, 1930-31, vol. I e II; DE MARSICO, *Circa i rapporti fra appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta: il concetto d'attivo del commerciante* (Riv. Ital. Dir. Pen., 1932, 3); MARCIANO, *Il nuovo Codice penale*, Napoli, 1932; PETROCELLI, *L'appropriazione indebita*, Napoli, 1933; CANDIAN AUR., *Indebita appropriazione dell'associante* (Riv. Comm., 1935, 115); ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio (Trattato di dir. Pen., coordinato da E. FLORIAN, Milano, 1936)*; JANNITTI-PIROMALLO, *Dei delitti contro il patrimonio (Il Codice Penale illustrato, articolo per articolo sotto la direzione di U. CONTI, Milano, 1936, vol. III)*; MAGGIORE, *Diritto penale, parte speciale*, Bologna, 1950, vol. II, tomo II; CORDOVA, in *Nuovo Digesto Italiano*, voce *Appropriazione indebita*, Torino, 1937, vol. I; SANTORO, *Ancora sulla distinzione tra furto e appropriazione indebita* (Scuola Posit., 1938, II, 182); NUVOLONE, *L'infedeltà patrimoniale nel diritto penale*, Milano, 1941; ID., *Il possesso nel diritto penale*, Milano, 1942; PANNAIN, *Il possesso nel diritto penale*, Roma, 1946; PETROCELLI, *Del possesso nel diritto penale e delle cose custodite in involucro chiuso* (Giust. Pen., 1947, II, 20); NUVOLONE, *Il possesso sprangato e l'art. 646 c.p.* (Riv. Ital. Dir. Pen., 1948, 136); VELLOTTI, *Appropriazione indebita e sottrazione di cose comuni* (Arch. Pen., 1949, II, 141); CHIAROTTI, *La nozione di appartenenza nel diritto penale*, Milano, 1950; DE MARSICO, *Contributo del Pannain alla nozione di "possesso" nel diritto penale (Nuovi studi di diritto penale, Napoli, 1951)*; ID., *Delitti contro il patrimonio*, Napoli, 1951; AVERAIMO, *Sulla nozione di possesso nel furto e nell'appropriazione indebita, sul danno rilevante e sul dolo nel falso* (Giust. Pen., 1952, II, 976); BECCARI, *Appropriazione indebita con mezzi fraudolenti* (Crit. Pen., 1952, 296); MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1952, vol. IX; MARMO, *Il costituito possessorio quale presupposto dell'indebita appropriazione* (Giust. Pen., 1952, II, 208); MATTUCCI, *Il possesso in diritto penale* (Archivio Pen., 1952, II, 230); MIRANDA, *Appunti sulla nozione di possesso in diritto penale* (Scuola Positiva, 1952, 613); PUNZO, *Intenzione di restituire quale discriminante nel delitto di appropriazione indebita* (Giust. Pen., 1952, II, 982); RANIERI, *Manuale di diritto penale, parte speciale*, Padova, 1952, vol. II; SCARDIA, *Sulla inversione del titolo del possesso nel reato di appropriazione indebita* (Giust. Pen., 1952, II, 607); GRANATA, *L'elemento psicologico nell'appropriazione indebita e l'intenzione di restituire* (ibid., 1953, II, 603); PISAPIA, *Reati contro il patrimonio* (dispense), Milano, 1953; PEDRAZZI, *Gli abusi del patrimonio sociale ad opera degli amministratori* (Riv. Ital. Dir. Pen., 1953, 529); PROTO, *Analisi del concetto di appropriazione e abuso del possesso* (ibid., 1953, 329); ALLEGRA, *Appropriazione indebita o furto?* (Giust. Pen., 1954, II, 268); ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte speciale*, Milano, 1954, vol. I; SALAFIA, *Sull'appegnoramento della cosa altrui da parte del possessore* (Giust. Pen., 1954, II, 59); VANNINI, *Manuale di diritto penale italiano, parte speciale*, Milano, 1954; E. BATTAGLINI, *Osservazioni sui requisiti del possesso quale presupposto del delitto di appropriazione indebita* (Giust. Pen., 1955, II, 461); COI, *I difensori e il reato di appropriazione indebita* (Ibid., 1955, II, 350); LUMIA, *Sull'elemento intenzionale dell'appropriazione indebita* (ibid., 1955, II, 859); G. B. MACALUSO, *Appunti in tema di appropriazione indebita* (Ibid., 1955, II, 754); PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, Milano, 1955; CHIAROTTI, *L'appartenenza nei più recenti sviluppi della dottrina e della giurisprudenza* (Giust. Pen., 1956, II, 88); LI VECCHI, *Discussioni e contratti in tema di appropriazione indebita* (Ibid., 1956, II, 443); PISAPIA, *Disposizioni penali in tema di società e consorzi*, Napoli, 1956; C. PEDRAZZI-A. ALESSANDRI-L. FOFFANI-S. SEMINARA-G. SPAGNOLO, *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Bologna, 1998; ANCeschi, *Giur. Comm.*, 1989, II, 769; ID., *Giur. Comm.*, 1991, II, 629; AZZALI, *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 1991, 365; BARTULLI, *Tre studi sulle falsità in bilancio e altri scritti di diritto penale societario*, Milano, 1980; ID., *Riv. Soc.*, 1996, 1; BONDI, *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1995, 1177; BRICOLA, in *Aa. Vv.*,

Consob. L'istituzione e la legge penale, Milano, 1987, 115; CASTELLANA, *Ind.pen.*, 1981, 255; COLOMBO, *Riv. Soc.*, 1996, 713; CORRIAS LUCENTE, *Cass. Pen.*, 1991, 1636; CRESPI, *L'illegale ripartizione di utili e altri scritti di diritto penale societario*, 2° ed., Milano, 1986; ID., *Riv. Soc.*, 1988, 1121; ID., *Riv. Soc.*, 1989, 1; DELITALIA, *Riv. Dir. Comm.*, 1931, 311; DI RAIMO, *Cass. Pen.*, 1992, 446; LA MONICA, *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1985, 106 e 459; MANTOVANI, *Ind. Pen.*, 1987, 11; MAZZACUVA, *Foro it.*, 1984, II, 304; ID., *Problemi attuali di diritto penale societario. La tutela penale dell'informazione societaria*, Milano, 1985; ID., *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 1991, 637; ID., *Il falso in bilancio. Profili penali: casi e problemi*, Padova, 1996; MORSELLI, *Il reato di false comunicazioni sociali*, Napoli, 1974; MUSCO, *Giur. Comm.*, 1981, II, 499; NAPOLEONI, *Cass. Pen.*, 1991, 2077; ID., *Cass. Pen.*, 1994, 414; PEDRAZZI, *Riv. Trim. dir. Proc. Pen.*, 1977, 1565; ID., in *Aa. Vv.*, *L'informazione societaria*, II, Milano, 1982, 1129; PULITO', in *Aa. Vv.*, *Atti del IV Congresso nazionale di diritto penale. Diritto penale, diritto di prevenzione e processo penale nella disciplina del mercato finanziario*, Torino, 1996, 9; VINCIGUERRA, *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1967, 955; ZANOTTI, *Giur. Comm.*, 1988, I, 85; ID., *Banca borsa*, 1989, II, 622; ID., *Giur. Comm.*, 1989, I, 447; ID., *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1989, 174; ZUCCALA', *Il delitto di false comunicazioni sociali*, Padova, 1954; ID., in *Scritti in onore di Francesco Antolisei*, III, Milano, 1965, 489; ID., *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 1989, 717; ALESSANDRI, *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1992, 483; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, I, 10° ed. a cura di Conti, Milano, 1997; CONTI, *Nss. D. I.*, XVII, Torino, 1976, 756; ID., *Diritto penale commerciale*, I, 2° ed., Torino, 1980; ID., *Nss. D. I. App.*, VI, Torino, 1986, 348; ID., *Disposizioni penali in materia di società e consorzi*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, 3° ed., Bologna-Roma, 1988; CRESPI, *Riv. Soc.*, 1992, 514; FOFFANI, in *Cendon* (cur.), *Commentario al codice civile*, VI, Torino, 1991, 1629; E. GALLO, *Ind. Pen.*, 1971, 381; GIULIANI BALESTRINO, *I problemi generali dei reati societari*, Milano, 1978; GUIDA, in *PALOMBI/PICA* (cur.), *Diritto penale dell'economia e dell'impresa*, I, Torino, 1996, 199; LA MONICA, *Enc. Dir.*, XXXVIII, Milano, 1987, 945; MARINUCCI, *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1988, 424; MAZZACUVA, in *Aa. Vv.*, *Materiali per una riforma del sistema penale*, Milano, 1984, 199; ID., (cur.), *I reati societari e la tutela penale del mercato mobiliare*, Torino, 1990; ID. (cur.), in *Trattato di diritto penale dell'impresa*, diretto da Di Amato, II, Padova, 1992; MUSCO, *La società per azioni nella disciplina penalistica*, in *COLOMBO/PORTALE* (cur.), *Trattato delle società per azioni*, XI, Torino, 1994, 215; NAPOLEONI, *I reati societari*, I-III, Milano, 1991-96; NUVOLONE (cur.), *Il diritto penale delle società commerciali*, Milano, 1971; PEDRAZZI, *Riv. Soc.*, 1962, 220; ID. (cur.), *Comportamenti economici e legislazione penale*, Milano, 1979; ROMANO, in *Aa. Vv.*, *Pubblico e privato nella responsabilità degli amministratori*, Milano, 1989, 73; SCHIANO DI PEPE (cur.), *Trattato teorico pratico delle società*, V, *Diritto penale delle società*, Milano, 1997; TAGLIARINI, *Le disposizioni penali in materia di società e di consorzi*, in *RESCIGNO* (cur.), *Trattato di diritto privato*, XVII, Torino, 1985, 585; PEDRAZZI, *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1997, 1435; PEDRAZZI, *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1998, 301.

PARTE I

INTRODUZIONE AL DIRITTO PENALE NELL'IMPRESA.

Sommario: 1. Necessità di tutela di nuovi beni giuridici. – 2. Complessità della determinazione del soggetto attivo. – 2.a. Criteri di determinazione e figura del garante. – 2.b. La figura dell'amministratore di fatto. – 2.c. La delega e la sorveglianza.

1. NECESSITA' DI TUTELA DI NUOVI BENI GIURIDICI.

Prima di procedere alla ricostruzione ed interpretazione della normativa riguardante le due fattispecie penalmente sanzionate, è utile osservare la situazione attuale relativa al diritto penale dell'impresa e procedere dalla constatazione che una molteplice serie di ragioni

hanno portato ad una sensibile dilatazione del panorama normativo. Il fenomeno è principalmente da ricondursi all'evoluzione economica e sociale degli ultimi decenni.

Questo deve portare ad analizzare la situazione da un altro punto di vista: non è possibile riconoscere alla materia un riflesso solamente verso l'interno del sistema economico ma va adeguatamente studiata in senso dinamico. Esempio lampante è una parte della disciplina penale dell'impresa volta a tutelare interessi esterni all'impresa stessa (es. salubrità delle condizioni di vita, conservazione dell'ambiente, ecc.).

Un'ulteriore caratteristica del sistema sta nel fatto che le offese che possono essere recate dall'attività d'impresa hanno queste peculiarità:

- 1) i soggetti passivi sono indeterminati;
- 2) il potenziale lesivo delle condotte è seriale.

Il primo attributo è determinato dall'utilizzo di tecnologie e dalla possibilità di raggiungere una pluralità di soggetti, inoltre non può passare inosservata la constatazione che questi ultimi siano totalmente inconsapevoli dell'esposizione al pericolo.

Per ciò che riguarda la serialità delle lesioni è da notare che le aggressioni ai beni giuridici perpetrate dall'attività d'impresa non

sono valutabili singolarmente ma è piuttosto la continuazione di tale attività lesiva e la sommatoria dei suoi effetti che porta ad una valutazione penalmente rilevante degli interessi in gioco; questo perché spesso non è sufficiente un singolo comportamento per ledere ragionevolmente il bene protetto dalla fattispecie¹.

È proprio per queste peculiarità che ci si è diretti verso la tutela di interessi superindividuali: nuovi beni giuridici sono ora garantiti penalmente; senza poi tenere conto dello strumento utilizzato dal legislatore quale l'istituzione di Agenzie di vigilanza e controllo. A tali organismi sono attribuiti compiti di tutela di determinati interessi mediante la facoltà di raccolta di informazioni che debbono essere obbligatoriamente fornite dalle imprese alle quali siano richieste, al fine di rendere trasparente l'attività degli operatori (il numero di queste autorità è in costante crescita: oltre a Consob, Banca d'Italia e Isvap, si pensi al Garante dell'editoria, a quello della Concorrenza e a quello della privacy).

Tale ampliamento di situazioni tutelabili ha portato però degli inconvenienti e soprattutto a discutere se i beni superindividuali possano entrare a fare parte della sfera penalistica, data la concezione

¹ Pedrazzi, in Aa. Vv, Milano, 1979, 17

del legame bene giuridico-individuo. Restare fermi su questa posizione non giova certo alla tutela del mercato in genere perché si dovrebbe attendere, prima di intervenire, un'offesa molto elevata e una lesione del bene, quindi, già compiuta². Così facendo la caratteristica pericolosità dell'attuale attività d'impresa non troverebbe nessun limite e nessun controllo.

Tutto ciò richiede uno sforzo non indifferente per il legislatore penale, principalmente per quanto riguarda la selettività delle figure e la riconoscibilità dell'oggetto della tutela, senza contare l'impegno da dedicare alla valutazione dell'effettività della sanzione penale quale *extrema ratio*, per evitare incriminazioni inefficaci e opache.

2. COMPLESSITA' DELLA DETERMINAZIONE DEL SOGGETTO ATTIVO.

Dalle caratteristiche della lesione (indeterminatezza dei soggetti passivi, serialità della lesione) nascono tutte le problematiche riguardanti le *posizioni di garanzia*³. Ed è proprio per questa

² v. STELLA, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale*, Milano, 1975, rist. 1990.

³ SGUBBI, *Responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento*, Padova, 1975; FIANDACA, *Il reato commissivo mediante omissione*, Milano, 1979; GRASSO, *Il reato omissivo*

caratteristica che l'ordinamento affida la salvaguardia degli interessi esposti a coloro che sono gli unici a potere garantire il loro rispetto: a chi sta all'interno dell'impresa e può gestire i fattori aziendali che possiedono capacità offensive; da qui l'incremento della *responsabilità omissiva*. Tale responsabilità ha il fine principale di evitare che l'imprenditore gestisca la propria attività restando completamente indifferente alla cura degli interessi in questione.

L'accertamento penale ha come suo compito principale l'individuazione della persona fisica che ha recato un danno agli interessi tutelati o li ha esposti a pericolo ed è questo un compito che deve adattarsi alla realtà aziendale, complessa ed articolata, e deve quindi preventivamente analizzare l'organizzazione per poi individuare i soggetti che sono venuti meno all'obbligo loro imposto. Questa necessità è dovuta al fatto che la divisione del lavoro comporta la collaborazione simultanea di più operatori all'interno di un'impresa. Se non si tenesse conto di questo elemento essenziale si rischierebbe di far rispondere per il solo fatto di aver assunto un certo ruolo nell'impresa (responsabilità di "*posizione*"⁴), ma il principio della

improprio, Milano, 1983; ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale, sub art. 40*, Milano, 1995, 337; PULITANO', 1982, IV, 178; FIANDACA, *Omissione (dir. pen.), Digesto pen.*, VIII, Torino, 1994, 546; CADOPPI, *Il reato omissivo proprio*, Padova, 1988

⁴ NUVOLONE, *Le leggi penali e la costituzione*, Milano, 1953, 34

personalità esige che sia solo l'autore del fatto a subire le conseguenze della sua condotta.

Da qui nascono tutte le problematiche inerenti alla ricerca di chi sia l'effettivo titolare del potere causa dell'offesa. Bisogna aggiungere inoltre che nel diritto penale dell'impresa è diffusa la presenza di reati propri "nei quali, cioè, il soggetto attivo è definito in virtù di una qualificazione giuridica o di fatto, che esprime un particolare collegamento con il bene protetto"⁵: vi è quindi la necessità dell'individuazione dei criteri per rintracciare il titolare dei poteri che risultano indispensabili affinché vi sia la qualifica soggettiva inserita nel fatto tipico.

Ma anche nei confronti di un reato comune tale incombenza non è da meno: tutti i reati comuni commessi nell'ambito dell'attività d'impresa presentano le stesse peculiarità dei reati propri, facendo nascere la questione dell'accertamento della qualifica.

2.a. CRITERI DI DETERMINAZIONE E FIGURA DEL GARANTE

Per diversi anni i criteri per l'individuazione del soggetto responsabile hanno registrato diverse oscillazioni. In dottrina un orientamento puntava al *vertice aziendale*⁶ e, all'estremo opposto stava un altro orientamento che si rifaceva a termini puramente fattuali dove un valore decisivo viene assunto dalle *mansioni svolte in concreto*⁷. Al di là di questi estremi orientamenti occorre far tesoro sia delle indicazioni funzionali (concrete mansioni svolte) che di quelle formali (vertice aziendale). Questo perché in base al criterio formale, quindi partendo dall'analisi delle regole che l'impresa si è data per organizzarsi ed operare, è possibile determinare uno o più garanti originari, titolari di poteri autonomi, tali cioè da non richiedere integrazioni di alcun tipo. In base al criterio fattuale è possibile verificare se chi ha esercitato o omesso di esercitare un potere fosse anche garante effettivo degli interessi tutelati nell'esercizio del potere stesso. Tutto ciò perché l'organizzazione degli enti complessi e la loro

⁵ C. PEDRAZZI, A. ALESSANDRI, L. FOFFANI, S. SEMINARA, G. SPAGNOLO, *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Bologna, 1998, 44

⁶ PEDRAZZI, 1962; PADOVANI, *Riv. It. Dir. proc. Pen.* 1979, 1177; PADOVANI, 1983; PULITANO', 1982; PULITANO', 1985; PULITANO', *Igiene e sicurezza del lavoro, Dig. Pen.*, Vi, 1992, 102

⁷ PAGLIARO, *Indice pen.*, 1985, 17; FIORELLA, 1985

attività non sono mai riducibili al mero esercizio fattuale delle mansioni o alla pura realtà regolamentare.

Il criterio funzionale gioca però un ruolo molto importante nell'interpretazione di alcuni soggetti la cui qualifica è richiamata all'interno dei reati propri.

2.b. LA FIGURA DELL'AMMINISTRATORE DI FATTO.

Un esempio è, nell'ambito dei reati societari, la figura, discussa in dottrina, dell'*amministratore di fatto*, specie in relazione all'art. 2621 c.c. . La ragione è che risulta ingiustificato pretendere di applicare la disciplina sanzionatoria esclusivamente ad amministratori regolarmente investiti. Tale costruzione dottrinale e giurisprudenziale ha dalla sua vantaggi di elasticità applicativa: garantisce un maggior tasso di effettività della fattispecie, permettendo di raggiungere situazioni “sostanzialmente” riconducibili allo schema legale nel momento in cui questo venga aggirato o eluso⁸.

⁸ v. ANTOLISEI, *Manuale*, I, 53; CONTI BRUTI LIBERATI, in Aa. Vv., *Il diritto penale delle società commerciali*, Ricerca a cura di Nuvolone, Milano, 1971, 119; CONTI, in Aa. Vv., *Trattato* a cura di Di Amato, I, 225; LA MONICA, *Diritto penale commerciale*, I, Milano, 1988, 103; per

2.c. LA DELEGA E LA SORVEGLIANZA.

Altre problematiche si affacciano nella determinazione dei soggetti attivi. Ad esempio, laddove si incontrano reati propri centrati su adempimenti che i soggetti qualificati devono porre in essere personalmente è chiaro che non si va incontro a nessuna complicazione. Il problema si pone nel campo della delega. Bisogna cioè determinare se ed in quale misura la distribuzione delle competenze ed il riparto delle mansioni esistenti nell'impresa abbiano un effetto sull'attribuzione della responsabilità penale. Dopo notevoli contrasti si è giunti alla conclusione di favorire la costruzione secondo la quale la delega interviene a mutare il contenuto dell'obbligo che grava sul garante, il quale si sposta da adempimento in prima persona a dovere di controllare l'adempimento affidato ad altri⁹. Di conseguenza, la nascita di un obbligo di sorveglianza da parte del delegante nei confronti del delegato. Il garante primario non si libera definitivamente con la delega ma gli residua un compito di

acute riflessioni critiche sull'orientamento dominante, PEDRAZZI, 1962. Nella dottrina commercialistica, v. per tutti, BONELLI, *Gli amministratori di società per azioni*, Milano 1985
⁹ v. PEDRAZZI, 1962; PEDRAZZI, 1988, 138 “... la delega di funzioni trova posto come espediente organizzativo, e quindi come modalità di adempimento commisurata alla posizione di vertice propria dell'imprenditore ... Per quanto concerne la posizione del delegante, come modalità di adempimento la delega sottintende l'intrasferibilità della posizione penalmente vincolata. Allargando la base personale della garanzia, il delegante si libera soltanto dall'obbligo di una presenza diretta. L'obbligo del garante originario cioè permane, ma muta di contenuto.”

permanente controllo al fine di prevenire inosservanze di obblighi di legge¹⁰.

¹⁰ v. Cass. 13 marzo 1987, *Cass. pen.* 1988, 2161; v. PALOMBI, in Aa. Vv., *Trattato* a cura di Di Amato, I, 280

PARTE II

IL REATO DI APPROPRIAZIONE INDEBITA.

Sommario: 1. Concetto di possesso: corrente privatistica e autonomista. Soluzioni interpretative. – 2. Appropriazione indebita: cenni storici. – 3. Oggetto del reato. – 4. Condotta tipica: appropriazione e distrazione. – 5. Consumazione ed elemento soggettivo.

1. CONCETTO DI POSSESSO. CORRENTE PRIVATISTICA E AUTONOMISTA. SOLUZIONI INTERPRETATIVE.

Al fine della nostra trattazione rileva particolare importanza la determinazione del concetto di possesso, dato che dalla nozione che si accoglie deriva la sussunzione del fatto concreto sotto la fattispecie di furto o di appropriazione indebita.

E' questo elemento, infatti, che va a caratterizzare e distinguere i due delitti citati dove, nel furto, non è richiesto il possesso della cosa da parte del soggetto attivo, a differenza che nell'appropriazione indebita. Proprio per quanto riguarda la nozione di possesso si è riscontrata in dottrina la distinzioni di due correnti: quella privatistica e quella autonomista.

Coloro i quali condividono la prima sostengono l'identità del possesso ai fini del diritto penale con il concetto di possesso determinato e regolato dal Codice Civile ex art. 1140: *“Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.”*

I sostenitori della seconda corrente affermano che nel campo del diritto penale il concetto di possesso abbia significato e portata particolari.

E' fuori discussione che sia preventivamente utile partire dal concetto delineato dalla disciplina civilistica, nella quale può affermarsi che affinché vi sia possesso debbano sussistere due presupposti:

a) un potere di fatto (elemento oggettivo);

b) un animus possidendi (elemento soggettivo)¹¹.

E' evidente che la nozione civilistica di possesso è piuttosto ristretta, mentre è riservato maggior spazio al concetto di detenzione. Sia l'uno che l'altra comportano lo stesso rapporto di fatto con la cosa, ma ciò che li differenzia è l'elemento dell'*animus*.

Se tale istituto venisse trasportato senza nessun adattamento all'interno della disciplina penalistica dovremmo ritenere che il depositario, il locatario, il comodatario ed il mandatario, essendo detentori e non possessori, potrebbero essere responsabili del delitto di furto; conclusione che contrasta con l'oramai costante dottrina e giurisprudenza che non dubitano più del fatto che tali soggetti si renderebbero autori di appropriazione indebita e non certo di furto.

I sostenitori della corrente civilistica dovrebbero quindi rivoluzionare tutta la materia relativa ai due delitti.

Tutto questo ci può dimostrare come sia necessario modificare ed adattare alle nostre esigenze la nozione civilistica di possesso. Tale operazione consiste nell'ampliare tale nozione in modo da farvi

¹¹ Cfr. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, p. 437; TORRENTE-SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, p. 383; GALGANO, *Diritto privato*, p. 126; RESCIGNO, *Manuale di diritto privato italiano*, p. 536; TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, p. 571; CANDIAN, *Nozioni istituzionali di diritto privato*, 3° ed., Milano 1953, p. 650; FERRANTE, *Il libro della proprietà*, 2° ed., Milano 1951, p. 868; DE RUGGERO-MAROI, *Istituzioni di diritto privato*, 8° ed., Milano-Messina 1950, v. I, p. 636; MESSINEO, *Manuale di diritto civile commerciale*, 8° ed., Milano 1950, v. II, parte I, p. 159; BARASSI, *Istituzioni di diritto civile*, 4° ed., Milano 1948, p. 365.

rientrare tutti quei casi in cui la signoria di fatto sulla cosa sia esercitata in modo autonomo, senza cioè la diretta vigilanza di un soggetto che abbia sulla cosa stessa un potere giuridico maggiore.

Possiamo ora notare come, per il diritto penale, la detenzione venga a ridursi alle ipotesi nelle quali il potere di fatto sulla cosa venga posto in essere “entro la sfera di sorveglianza del possessore e cioè quando colui che dispone materialmente della cosa non è altro che uno strumento, una *longa manus* del possessore.”

Quindi possiamo giungere alla conclusione secondo la quale tutti coloro che esercitano la signoria di fatto sulla cosa in modo autonomo, nella piena disponibilità, sono possessori: quindi anche il depositario, il locatario, il comodatario e il mandatario¹².

In virtù di tale adattamento il concetto di possesso nel diritto penale viene ad identificarsi con il significato che questo termine ha nel linguaggio corrente. Con tale ampliamento non è più presupposto l'*animus* di comportarsi come proprietario ma semplicemente l'*animus rem sibi abendi*, cioè l'animo di tenere la cosa presso di sé.

¹² Anche alcuni civilisti parlano di possesso non autonomo, ma essi si riferiscono alla detenzione “per ragione di servizio o di ospitalità” di cui si parla nell’art. 1168 del Codice Civile. Il nostro concetto di detenzione è, però, più ristretto, perché per il penalista anche colui che detiene per ragioni di servizio o di ospitalità è possessore, e non semplicemente detentore, se la sua disponibilità si svolge *al di fuori della sfera di sorveglianza* di una persona che abbia sulla cosa un potere giuridico maggiore.

Anche se ne è cambiato il titolo, questo elemento psichico è comunque indispensabile altrimenti rischieremmo di considerare possessore anche colui che abbia presso di sé una cosa senza saperlo¹³.

2. APPROPRIAZIONE INDEBITA: CENNI STORICI.

Dopo questa specificazione del concetto di possesso all'interno della disciplina penalistica possiamo ora passare allo studio del reato oggetto della nostra analisi: l'appropriazione indebita.

Tale reato si è andato lentamente a distinguere da altre figure di delitti contro il patrimonio, con i quali era in passato confuso¹⁴.

¹³ In vista di tale elaborazione cfr. Cassaz. 23 novembre 1985, in *Mass. dec. pen.* 1985, m. 171.196; id. 20 aprile 1978, in *Mass. dec. pen.* 1978, m. 138.725.

La nozione di detentore coincide in sostanza con quella che il PANNAIN assume tanto per il diritto penale che per il diritto civile e si avvicina a quella sostenuta dal PETROCELLI nella sua opera su *L'appropriazione indebita*. Questo illustre scrittore, però, parla di potere svolgentesi al di fuori della sfera di custodia o di attività del proprietario o altro avente diritto, il che non ci sembra del tutto esatto, perché tale sfera è assai ampia e non esclude, ad esempio, il deposito.

Secondo tale indirizzo di fondo, ma con accentuazione del coefficiente psichico (rappresentazione da parte del soggetto della relazione con la cosa e del correlativo potere di fatto), cfr. MARINI, *Possesso (diritto penale)*, in *Novissimo Digesto Ital.*, V.XIII, 1966, 416-417.

L'assunto di MANTOVANI, *Delitti contro il patrimonio*, p. 43, secondo il quale il concetto di "semplice detentore, proposto nel testo, verrebbe ad escludere il furto perché l'agente finirebbe col sottrarre a se stesso, muove dal rilievo che se si sottrae a chi detiene non si può contestualmente detenere; ma non tiene conto del fatto che il possessore, operando nella sua sfera di vigilanza continua, a sua volta, a detenere la cosa, come detentore non semplice, ma qualificato, o se si vuole, in senso giuridico e non materiale.

I casi di semplice detenzione più frequenti sono quelli del magazziniere che si appropria di merce in magazzino [risponde del delitto di furto (Cass. 16 dicembre 1981, in *Mass. dec. pen.* 1981, m. 151.323) o dell'operaio che si appropria degli strumenti di lavoro (Cass. 16 marzo 1971, ivi 1971, m. 117.161)].

¹⁴ PETROCELLI, *L'appropriazione indebita*, Napoli, 1933, pag. 3, al quale rinviamo per ogni più ampia notizia di carattere storico.

Da una prima fase in cui l'appropriazione indebita è compresa nella più ampia e generica nozione di furto, la nozione del reato si va gradualmente delineando attraverso la distinzione tra furto proprio ed improprio, fino ad enuclearsi in modo sempre più preciso e deciso nelle legislazioni moderne.

Occorre ora accennare alla configurazione che il reato aveva nel Codice abrogato, data l'influenza che tale nozione ha avuto anche nella successiva elaborazione dottrinale.

Il codice del 1889 ricalcò l'ultimo progetto Zanardelli prevedendo tre figure tipiche di appropriazione indebita:

- a) appropriazione indebita propriamente detta;
- b) l'abuso di foglio i bianco;
- c) l'appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito.

Il fatto costitutivo restò configurato come quello di “chi si appropria, convertendola in profitto di sé o di terzi, una cosa altrui che gli sia stata affidata o consegnata per qualsiasi titolo che importi l'obbligo o di restituirla o di farne un uso determinato”. Quindi i requisiti essenziali erano:

- 1) l'affidamento o la consegna della cosa;

- 2) l'obbligo di restituzione della stessa o di un uso determinato, derivante dall'affidamento o dal titolo della consegna;
- 3) l'appropriazione realizzata mediante conversione in profitto proprio od altrui.

La dottrina era comunque concorde nel fatto che la consegna poteva non essere materialmente stata effettuata dal proprietario della cosa, bastando anche una consegna virtuale. Non si dubitò mai, inoltre, che per cosa altrui si dovesse intendere anche cosa mobile, data la struttura logica del reato.

Ciò che risultava più arduo era la determinazione del concetto di appropriazione.

Il Carrara, pur affermando che “l'estremo dell'appropriazione include per necessità giuridica l'animo di appropriarsi”¹⁵, da un punto di vista oggettivo cercò di precisare che l'appropriazione “deve risultare da un fatto esteriore che giuridicamente costituisca atto di dominio”¹⁶.

Il progetto preliminare di un nuovo codice penale, pubblicato nel 1927, portava una modificazione alla formulazione del Codice Zanardelli, eliminando due degli elementi costitutivi del reato:

¹⁵ CARRARA, *Programma* § 2289.

¹⁶ CARRARA, *Programma* § 2289.

- 1) l'affidamento o la consegna della cosa con l'obbligo di restituirla o di farne un uso determinato;
- 2) la conversione in profitto.

Il progetto interpretava l'appropriazione indebita come lesione del diritto di proprietà da parte del possessore e non come, fino ad allora si sostenne, lesione della fiducia.

Infatti nella relazione del Guardasigilli si legge: "Il progetto in sostanza non si distacca dalla nozione fondamentale del delitto accolta dal Codice in vigore, secondo la quale l'appropriazione indebita è una violazione del diritto di proprietà commessa dal possessore della cosa altrui, ma rinuncia alla necessità della condizione che il possesso sia conseguenza dell'affidamento o della consegna da parte del proprietario.

Presupposto, infatti, che il possesso si trovi legittimamente presso il colpevole, cioè senza sottrazione, frode o violenza, perché altrimenti si verserebbe in ipotesi di furto, truffa, rapina od estorsione, l'arbitraria inversione del possesso deve essere punita in ogni caso, prescindendo dal titolo, in forza del quale il colpevole venne in possesso della cosa.

La condizione dell'affidamento, aggiunta dal Codice in vigore, non solo restringe la portata del delitto, ma finisce per svalutarne l'essenza, perché fa apparire essere questa riposta in una violazione della fiducia, e non nella violazione del diritto di proprietà¹⁷.

Il vigente Codice Penale prevede cinque distinti titoli di appropriazione indebita ma quella che a noi interessa è la fattispecie regolata dall'articolo 646: l'appropriazione indebita semplice.

Partendo proprio dall'evoluzione dell'istituto, alcuni autori, vedi PETROCELLI, sostengono che la peculiarità del reato consista ancora nella violazione della fiducia, nascente dal rapporto che comporta l'obbligo di restituzione della cosa o di farne un uso determinato¹⁸.

Tale orientamento non può più essere condiviso proprio in vista della relazione Guardasigilli precedentemente accennata. Siamo più propensi nel sostenere che il comportamento del possessore non sia lesivo della fiducia ma sia un abuso della sua stessa posizione,

¹⁷ *Relazione del Guardasigilli sul Progetto definitivo del Codice Penale (Lavori preparatori, vol. V, 2° parte, pag. 470)*. L'inesattezza di tale limitazione – si legge ancora nella relazione – è stata così fortemente avvertita, che tutti gli sforzi della dottrina e della giurisprudenza tendono a far rientrare nella previsione dell'art 417 del Codice vigente casi di affidamento o di consegna, che non seguono ad un rapporto di fiducia tra le parti, ma avvengono ope legis.

In verità, il legislatore pose quella condizione per differenziare il delitto di appropriazione indebita dal furto e dalla truffa, ma a conseguire tale intento sembra sufficiente il semplice coordinamento delle disposizioni che prevedono tali delitti.

¹⁸ PETROCELLI, *L'appropriazione indebita*, p. 114 ss. Sostanzialmente nello stesso senso, MANTOVANI, *Delitti contro il patrimonio*, p. 100.

Cass. 20.03.1964, sez. II, DI BENEDETTO, in *Cass. pen. Mass. ann.* 1964, 698; 04.05.1954, GIULIETTI, in *Giust. pen.* 1955, II, 128, 105.

degenerato in disposizioni della cosa quale proprietario. Egli si arroga poteri spettanti al dominus e, nell'esercizio di questi, ne lede il patrimonio¹⁹. Di conseguenza l'unico soggetto passivo del reato è il proprietario della cosa ed a costui spetta la facoltà di presentare la querela, di norma richiesta per la perseguibilità del delitto²⁰.

3. OGGETTO DEL REATO.

Oggetto materiale dell'appropriazione indebita sono "il denaro e la cosa mobile altrui". Il legislatore, distinguendo il denaro dalle cose mobili non ha certo voluto fare un'affermazione pleonastica, ma ha voluto porre in rilievo che in questo reato non trova applicazione il principio civilistico secondo il quale le cose fungibili divengono di proprietà di colui al quale vengono consegnate. Il diritto penale considera di proprietà altrui il denaro quando questo venga affidato per un fine specifico nell'interesse del proprietario.

¹⁹ Per il PEDRAZZI, *Inganno ed errore, ecc.*, p 148 ss., il contenuto criminoso dell'appropriazione indebita consiste in un'usurpazione del possesso, inteso non nel senso della legge penale, ma di quella civile.

²⁰ Contra e nel senso che la facoltà di proporre querela può spettare anche a chi, non proprietario della cosa appropriata, abbia tuttavia un diritto alla restituzione o ad un uso determinato della medesima, cfr. Cass. 9 febbraio 1970, in *Giust. pen.* 1971, II, 248, 389.

4. CONDOTTA TIPICA: APPROPRIAZIONE E DISTRAZIONE.

La condotta tipica del delitto in esame consiste nell' "appropriarsi", ma va notato che tale espressione non è completamente corretta: non può essere interpretata nel senso di "*fare propria*"; come non è corretto considerarla nel senso di "*inversione del titolo del possesso*" dato che non può giuridicamente avvenire, mediante un comportamento illecito, la trasformazione del possesso in proprietà²¹. Passaggio obbligato diviene quindi interpretare il verbo appropriarsi quale *comportarsi verso la cosa come se fosse propria; arrogarsi poteri del proprietario*.

Tale comportamento può essere posto in essere in svariati modi differenti: mediante la consumazione della cosa; oppure, nel caso in cui in capo al possessore sussista un obbligo di restituzione, il reato si configura se egli non ottemperi tale obbligo opponendo un rifiuto immotivato o comportandosi in modo concludente, dimostrando la volontà di tenere la cosa.

²¹ Tesi sostenuta invece dal PEDRAZZI, *L'appropriazione indebita*, Enc. dir. II, 1958, 842.

Si può dire che si verifica appropriazione ogni volta che il possessore compie sulla cosa atti che siano incompatibili con il diritto del proprietario.

Di qui, per concludere, “il termine appropriarsi non significa soltanto annettere al proprio patrimonio il denaro o la cosa mobile altrui bensì anche disporre, arbitrariamente, uti dominus sotto qualsiasi forma, sicchè l’uso arbitrario dell’uno o dell’altra dal quale derivi per il proprietario l’irreversibile perdita dell’uno o dell’altra è equiparato all’appropriazione in senso stesso”²². Da questa massima possiamo giungere alla constatazione di un’ulteriore condotta punibile: la distrazione, da intendersi come “destinazione incompatibile con il titolo e la ragione che ne giustificano il possesso”²³.

5. CONSUMAZIONE ED ELEMENTO SOGGETTIVO.

Per ciò che riguarda la consumazione non dobbiamo certo farci trarre in inganno dalla formulazione dell’articolo in esame, non essendo necessario che l’agente abbia conseguito un profitto (non è richiesto

²² Sent. Cassaz. Pen. Sez. II, 4 aprile 1997.

²³ Così la Sent. Cassaz. Pen. Sez. Un. 28 febbraio 1989.

dolo specifico): tale elemento caratterizza la componente psicologica; è il fine a cui la volontà si deve dirigere.

Come il conseguimento del profitto non è necessario per la consumazione del reato, così non può ritenersi sufficiente il solo mutamento dell'animus del possessore. Questo perché un fatto puramente psichico non può portare ad avere effetti giuridici se non accompagnato da un comportamento valutabile esteriormente. Per aversi consumazione, quindi, il soggetto deve compiere un atto di disposizione riservato al proprietario.

Per la sussistenza del dolo occorre la consapevolezza del possesso della cosa e l'altruità della stessa.

PARTE III

IL REATO DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Sommario: 1. Inquadramento dogmatico. – 2. Soggetti attivi e struttura del reato. – 2.a. Le relazioni. – 2.b. I bilanci. – 2.c. Le altre comunicazioni sociali. – 3. Oggetto materiale della condotta. – 3.a. L'esposizione di fatti non rispondenti al vero e le valutazioni di bilancio. – 3.b. L'occultamento delle condizioni economiche. – 3.c. Le riserve occulte. – 4. L'elemento soggettivo e il significato dell'avverbio "fraudolentemente". – 5. Consumazione.

1. INQUADRAMENTO DOGMATICO.

Gli orientamenti tradizionali tendevano ad accostare il reato di false comunicazioni sociali ai delitti contro la fede pubblica²⁴ oppure ai

²⁴ Per tutti cfr. ROCCO 1941, 2; Cass. Pen. 15.11.63, GP, 1964, II, 582.

delitti contro il patrimonio²⁵, o ai delitti contro l'ordine economico²⁶ o l'economia pubblica²⁷.

Tutte queste classificazioni risultarono inadeguate e, attualmente, dottrina e giurisprudenza tendono a riconoscere a tale reato la qualificazione di illecito plurioffensivo: atto cioè a pregiudicare, oltre gli interessi della società e dei singoli soci, anche quelli dei creditori e degli altri soggetti privati o pubblici che possono entrare in rapporto con la società stessa, fino all'interesse generale dell'economia pubblica²⁸.

Bisogna però ricordare che non mancano orientamenti i quali considerano la fattispecie in esame lesiva di un bene giuridico unitario: tale bene viene specificato nell'interesse dei soci alla conoscenza della reale situazione economica della società ed al controllo della gestione²⁹. Questo in senso restrittivo; in senso estensivo considerano oggetto della tutela penale l'interesse dei

²⁵ ROVELLI 1953, 53.

²⁶ ZUCCALA' 1954, 113-116; FAIS 1958, 71-73.

²⁷ ZUCCALA' 1989, 756-760.

²⁸ ANTOLISEI 1987, 320-321; CONTI 1980, 209-211; MORSELLI 1974, 31-32; Cass. Pen. 23.04.83, RP, 1983, 1024; Cass. Pen. 19.05.83, FI, 1984, II, 304.

²⁹ MUSCO 1981, 510-511; CRESPI 1986, 140; PATALANO 1968, 234-236; Trib. Milano 16.04.60, GP, 1961, II, 711.

destinatari dell'informazione societaria (sia interni che esterni all'impresa) alla veridicità e completezza della stessa³⁰.

2. SOGGETTI ATTIVI E STRUTTURA DEL REATO.

Essendo un reato proprio, la fattispecie determina i soggetti che si possono rendere responsabili di tale delitto, estendendo la tutela penale dell'informazione societaria anche ad una fase anteriore alla costituzione della società. Infatti nella sfera dei soggetti attivi sono ricompresi titolari di cariche sociali di amministrazione attiva e di controllo, gli organi di liquidazione e i dirigenti di più alto livello all'interno dell'organizzazione d'impresa e, accanto a questi, i promotori e i soci fondatori.

Come si sarà notato dalla lettera della legge, l'oggetto materiale della condotta va a ruotare attorno ai concetti di "relazioni", "bilanci" e "altre comunicazioni sociali". Ed è proprio questo ultimo concetto il nucleo centrale e maggiormente problematico per la determinazione dell'elemento oggettivo del reato, per il quale il legislatore ha previsto due modalità di realizzazione alternative:

³⁰ PEDRAZZI 1982, 1133; MAZZACUVA 1984a, 309; Cass. Pen 01.03.83, inedita; Cass. Pen.

- l'esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società e
- l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti concernenti tali condizioni.

Per potere continuare nella nostra trattazione è ora utile soffermarci sui concetti di “relazioni”, “bilanci” e “altre comunicazioni sociali”. Per fare questo bisogna partire dalla funzione e dalla regolamentazione determinata e sancita dalla disciplina civilistica in proposito.

2.a. RELAZIONI.

Nell'interpretazione del concetto di “relazioni”, tra una visione “tipica” (rapporti scritti, previsti espressamente dalla legge come obbligatori in determinate situazioni) ed una visione “atipica” (qualsiasi rapporto, scritto od orale, con cui un soggetto qualificato dia conto di un'attività svolta, nell'esercizio delle funzioni sociali) sembra preferibile la prima, in vista anche del principio penale di determinatezza³¹.

13.02.83, GI, 1985, II, 66.

³¹ Nel primo senso cfr. MUSCO, 1994, 257-258; TAGLIARINI, 668; nel secondo, CONTI, 1980, 217; ID. 1988, 62; NAPOLEONI, 1996, 88, al quale ultimo si rinvia per l'indicazione di diverse ipotesi legalmente definite di relazioni degli amministratori (art. 2428; 2433 bis, comma 5; 2441,

2.b. BILANCI.

Maggiori controversie e perplessità sono nate riguardo al concetto di “bilancio”, attorno al quale si innesta l’ipotesi principale e peculiare di false comunicazioni sociali.

Sicuramente tale concetto ricomprende il bilancio d’esercizio, ossia il complesso di documenti che, ex art. 2423, deve “essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.”

Vi è, in dottrina, qualche controversia per quanto riguarda la figura dei bilanci “straordinari”, ossia quei documenti contabili redatti dagli amministratori in occasione di determinati eventi, estranei alla chiusura dell’esercizio³².

Anche se vi siano voci contrarie in proposito, partendo dal punto di vista della tutela dell’informazione societaria come scopo dell’incriminazione, tali bilanci non possono essere certo esclusi dall’applicazione dell’art. 2621 n. 1 c.c.. A maggior ragione se visti

comma 6; 2446, comma 1; 2501 quater; 2504 novies, comma 1 c.c.) e –più raramente- dei sindaci (art. 2429; 2453, comma 2 c.c.).

³² v. art. 2446, 2433 bis c. 5, 2501 ter, 2504 novies c. 1, 2277 c. 2, 2311, 2452 c. 1, 2453 c.c.; art 14 l. fall., art 161, 187 l. fall.

come risultato di una situazione atipica e contingente, passibile di peggiori usurpazioni.

Comunque, anche se, per qualsiasi motivazione, non si volesse considerarli compresi alla voce “bilanci”, resterebbero oggetto di tutela ricomprendendoli nel più ampio concetto di “altre comunicazioni”³³.

Ha comunque preso posto, nell’applicazione della fattispecie, una nuova tipologia di bilanci: quella dei bilanci consolidati.

Figura nata nella prassi contabile dei gruppi di imprese ed introdotta con la legge istitutiva della Consob, successivamente regolamentata dalla VII direttiva CEE in materia societaria³⁴.

Tale bilancio è oggi lo strumento tipico dei gruppi di società, i quali sono la forma organizzativa dominante nell’ambito della grande impresa e nei complessi imprenditoriali di minori dimensioni³⁵.

E’ redatto e costituito seguendo le regole sancite dalla disciplina civilistica per ciò che riguarda il bilancio d’esercizio, ed è destinato a

³³ Cfr. in tal senso ANTOLISEI, 123-124; CONTI, 1980, 219; ID., 1988, 63; MUSCO, 1994, 259-260; NAPOLEONI, 1996, 98; MAZZACUVA, 1996, 52. In senso contrario alla riferibilità della nozione di bilancio (ma non di quella di comunicazioni sociali) alla categoria dei bilanci straordinari, cfr. invece, in particolare, ZUCCALA’, 1989,741.

³⁴ Sui problemi interpretativi sorti in ordine al bilancio consolidato cfr. in particolare, nella dottrina penalistica, BARTULLI, 1996, 1 ss.; PEDRAZZI, in Aa. Vv., *I gruppi di società*, III, Milano, 1996, 1778-1780; MAZZACUVA, 1996, 81-90.

³⁵ Per alcuni significativi dati sulla diffusione attuale del fenomeno dei gruppi di società, cfr. BARCA, in Aa. Vv., *I gruppi di società*, I, Milano, 1996, 92-97; ID., in Aa. Vv., *La disciplina dei*

“rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate” (art. 29 e 35 d. lg. 127/1991). Non possiamo certo negare che tale bilancio rientri a tutti gli effetti nella tipologia dei bilanci citati dall’art. 2621 n. 1 c.c.³⁶.

Non vanno certo considerati sottoposti alla disciplina quelle figure tipiche create dalla prassi contabile. Ad esempio il “bilancio tipo”, avendo quest’ultimo una funzione programmatica e previsionale³⁷.

2.c. ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI.

L’ultima locuzione che ci resta da analizzare è quella delle “altre comunicazioni sociali”. E’ una sorta di categoria sussidiaria e residuale, all’interno della quale convergono tutte quelle comunicazioni che non rientrano nelle definizioni né di bilancio, né di relazioni, ma che comunque hanno funzione informativa.

gruppi di imprese: il problema oggi, Milano, 1997, 15 ss.; CONTI, Riv. Trim. dir. Pen. Econ., 1995, 433.

³⁶ Cass., 09.07.1992, Cass. Pen., 1993, 2108; Trib. Milano, 28.04.1994, Foro it., 1995, II, 24.

³⁷ In questi termini, in particolare, MUSCO, 1981, 499 ss.; ID., 1994, 260; App. Roma, 14.10.1981, *Temi rom.*, 1982, III, 363 e *Giur. Merito*, 1983, 713, con nota di ALIFUOCO. Nel senso della riconducibilità della figura del bilancio tipo alla categoria generale dei bilanci si era invece pronunciato, nell’ambito della medesima vicenda giudiziaria, il giudice di primo grado: cfr. Trib. Roma (uff. istr.), 23.12.1978, *Giur. Merito*, 1979, II, 962, con nota di MAZZA e *Temi rom.*, 1980, III, 168, con nota di POLIZZI DI SORRENTINO; Trib. Roma, 29.03.1980, *Giur. Comm.*, 1981, II, 499, con nota di MUSCO.

A tale riguardo appaiono oggi nettamente minoritarie quelle tesi restrittive che tendono ad attribuire rilevanza alle sole comunicazioni interne³⁸ oppure alle sole comunicazioni scritte³⁹; né ha avuto seguito l'assunto della necessaria direzionalità pubblica delle medesime⁴⁰.

Tutto questo perché appaiono poco selettivi i criteri ricavabili dalla lettera della legge.

I problemi sono nati soprattutto in relazione alle comunicazioni riservate e, più in generale, alle comunicazioni a destinatario determinato.

Partiamo dal carattere istituzionalmente aperto delle categorie dei destinatari delle informazioni e dalla possibile lesione diffusa degli interessi. Questi sono i presupposti che giustificano l'anticipazione dell'intervento penale ed il rigore del trattamento sanzionatorio sancito dall'art. 2621 n. 1 c.c.. Ma tali requisiti vengono a mancare nel momento in cui l'informazione è inserita in un rapporto "chiuso"⁴¹. In questi casi si prospetterebbero fattispecie incriminatrici differenti,

³⁸ RENDE 1947, 484; PISAPIA 1954, 771-772; MUSCO, 1981, 416.

³⁹ MIRTO, 1954, 146.

⁴⁰ Sostenuto da MORSELLI 1974, 164-167; contrari, oltre alla manualistica più aggiornata, PEDRAZZI, 1977, 1570; MAZZA L. 1979, 968; BRICOLA 1982, 360; ZUCCALA' 1989, 724; Cass. Pen. 29.04.80, RP, 1981, 155; Cass. Pen. 18.06.79, CP, 1981, 329.

⁴¹ Contro questa tesi Cass. Pen. 14.11.75, RIDPP, 1977, 1565; Cass. Pen. 16.10.78, RP, 1979, 527; Cass. Pen. 29.04.80, RP, 1981, 155; VINCIGUERRA 1976, 950; GIULIANI BALESTRINO 1978, 102-105; a favore PEDRAZZI 1977, 1567-1570; BRICOLA 1982, 358-360; MUSCO 1982, 425 e 427.

quali, ad esempio, la truffa. Nello stesso modo devono essere considerate le informazioni rivolte alle autorità di vigilanza; in questo settore, infatti, è andata crescendo la repressione di determinati comportamenti illeciti, lesivi di determinati interessi di informazione specifica.

È necessario quindi rendersi conto che non bisogna estendere indiscriminatamente il campo di applicazione della fattispecie, ma circoscriverlo all'informazione societaria aperta, cioè che si rivolge a categorie di destinatari mutevoli, e non ad una comunicazione a destinatario esclusivo e determinato.

Alla stregua di quanto affermato, restano certamente al di fuori della tutela penale le comunicazioni di carattere privato e confidenziale⁴².

E' discussa, altresì, la qualificazione sociale delle comunicazioni intercorrenti fra gli amministratori e l'organo di controllo interno, e delle comunicazioni effettuate dai componenti dei singoli organi collegiali all'interno dei medesimi: anche in questi casi è da condividere la tesi fino ad ora sostenuta, considerando tali comunicazioni insindacabili penalmente ex art. 2621 n. 1 c.c.⁴³.

⁴² Cfr. fra gli altri TAGLIARINI 1985, 669.

⁴³ A sostegno di quanto affermato ANTOLISEI 1987, 325; PEDRAZZI 1977, 1570, nota 16; GIULIANI BALESTRINO 1978, 89; Cass. Pen. 13.11.62, GI, 1963, II, 321; contro NUVOLONE 1955, 298; ZUCCALA' 1965, 502; per determinate ipotesi TAGLIARINI 1985, 699-671.

3. OGGETTO MATERIALE DELLA CONDOTTA.

Come già è stato accennato, la condotta tipica viene riferita a due modalità esecutive alternative:

- l'esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società;
- l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti concernenti le condizioni medesime.

3.a. L'ESPOSIZIONE DEI FATTI NON RISPONDENTI AL VERO E LE VALUTAZIONI DI BILANCIO.

Le problematiche nascenti, in sede interpretativa, dall'idea di falsità delle comunicazioni sociali, vanno soprattutto ad incidere in riferimento alle valutazioni di bilancio. Secondo un orientamento restrittivo, i “fatti” non rispondenti al vero, debbono riferirsi a dati della realtà obiettiva, così facendo verrebbero escluse dall'efficacia dell'incriminazione le valutazioni precedentemente citate, dato che, secondo questo orientamento, rispetto ad esse non risulta possibile formulare un giudizio di falsità o verità⁴⁴.

⁴⁴ ANTOLISEI, 134-136; in giurisprudenza cfr. Cass., 14.12.1994, *Cass. Pen.*, 1995, 2695.

La giurisprudenza tende invece a considerare sussistente il reato ogniqualvolta, nell'operazione di valutazione delle poste, gli amministratori abbiano valicato il limite di ogni ragionevolezza, sconfinando nel mero arbitrio⁴⁵. E' utile e sensato, quindi, appoggiare la tesi secondo la quale la falsità non debba essere apprezzata sulla base del rapporto tra valutazione delle poste e valore reale dei singoli beni, bensì riscontrarla nel caso di divergenza e incoerenza tra i criteri di valutazioni adottati al fine della stima e i valori riportati in bilancio⁴⁶.

Quest'ultimo criterio porta ad un equilibrio tra la tutela penale e quella civile⁴⁷. Di fatto questo orientamento, oltre ad essere frutto di un'evoluzione della tecnica contabile di questi ultimi anni (v. art. 2429 bis c.c.), è oggi ulteriormente rafforzata in vista della riforma apportata con la legge delega in attuazione della IV e VII direttiva CEE in materia societaria (d. lg. 127/1991).

Si pensi alla novità apportata dalla codificazione dei "principi di redazione del bilancio" (art 2423 bis c.c.), ed alla regola secondo la quale, "se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge

⁴⁵ V. ad es. Cass., 14.05.1976, *Cass. Pen. Mass. Ann.*, 1978, 878; Cass., 19.06.1992, *Cass. Pen.*, 1994, 403; Cass., 25.05.1993, *Foro it.*, 1994, II; Cass., 16.12.1994, *Giur. It.*, 1995, II, 385.

⁴⁶ BARTULLI, 1980, 122 ss.; MAZZACUVA, 1985, 59 ss..

⁴⁷ MUSCO 1994, 269.

non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art. 2423 c. 3 c.c.); si rifletta anche sulla disposizione di una eventuale deroga ad alcuno dei criteri legali, nel momento in cui questo risulti “incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, con l’obbligo di “motivare la deroga” all’interno della nota integrativa, e di indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico” (art. 2423 c.4 c.c.). Dalla disciplina descritta è possibile rilevare un avvicinamento tra metro di valutazione civilistico e penalistico.

3.b. L'OCCULTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE.

L'altra modalità di condotta consiste nel nascondere, “in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni” economiche della società. Si tratta di un'ipotesi di reato omissivo proprio, nel quale vi è la presenza di un silenzio antidoveroso o di dichiarazioni di non sapere⁴⁸.

Non dobbiamo commettere l'errore di considerare facente parte di questa fattispecie l'ipotesi dell'omessa redazione e approvazione del bilancio (omissione del deposito ex art. 2429 c.c.), alla quale, come

avremo modo di comprenderne il motivo, si applica la sanzione amministrativa, attualmente depenalizzata, dell'art. 2626 c.c. . Storicamente, per anni, tale omissione rappresentava la figura criminosa di gran lunga più frequente soggetta a giudizio.

Facendo ora una distinzione tra falsità in bilancio e in altre comunicazioni sociali, possiamo notare come le modalità di realizzazione omissiva riguardino -per il bilancio- la mancata indicazione di taluna delle voci prescritte per lo stato patrimoniale (art. 2424 c.c.), il conto economico (art. 2425 c.c.) o taluno degli elementi che debbono essere inseriti nella nota integrativa (art. 2427 c.c.). Per ciò che riguarda le altre comunicazioni sociali, si avrà applicazione della norma solo nel momento in cui sussista, in capo all'organo sociale, uno specifico obbligo giuridico di informazione; quindi si viene prospettando il problema di individuare le singole situazioni nelle quali possa riscontrarsi tale obbligo.

In questo ambito vi sono vari orientamenti, il primo dei quali considera un limite in tale obbligo nelle notizie sociali riservate, la cui divulgazione viene punita ex art. 2622 c.c. . Così facendo verrebbe eccessivamente ridimensionato il diritto all'informazione del socio.

⁴⁸ Cfr. per tutti ANTOLISEI, 138; CONTI 1980, 247-248; ID., 1988, 74; MUSCO, 1997, 273;

Un compromesso lo si può trovare se, oltre alla riservatezza delle notizie, vi sia l'irrilevanza di queste al fine delle deliberazioni assembleari oppure, se tali notizie venissero divulgate, potrebbero recare un pregiudizio maggiore di quello che, dalla reticenza, sarebbe recato ai soci⁴⁹.

Vi è altra dottrina che, rifacendosi alla teoria dell'adeguatezza sociale, ritiene irrilevante la reticenza se questa è conforme a criteri di prudente amministrazione, secondo gli usi commerciali⁵⁰; tali criteri, però, porterebbero gli amministratori alla gestione di un vero e proprio potere arbitrario, determinando i confini dell'informazione societaria⁵¹.

Si è inoltre cercato di distinguere l'area di applicazione della fattispecie omissiva a seconda delle varie tipologie di organizzazione societaria⁵².

Un ultimo orientamento da considerare è quello che esclude dalla fattispecie tutte quelle informazioni destinate esclusivamente a garantire il funzionamento della società, e non dirette alla tutela di

NAPOLEONI, 1996, 231 ss.

⁴⁹ ANTOLISEI 138.

⁵⁰ MORSELLI 277.

⁵¹ CONTI 1980, 254; MUSCO 1994, 275.

⁵² CONTI 1980, 253; TAGLIARINI, 682 ss.

interessi patrimoniali di soggetti diversi dalla società stessa⁵³: caso delle comunicazioni dovute dagli amministratori ai sindaci, ai singoli soci di società di persone nell'esercizio del controllo sulla gestione ex art. 2261.

Per ciò che attiene alla materia dell'informazione, la formula dell'articolo 2621 n.1 c.c., circoscrive la rilevanza della fattispecie omissiva alle sole comunicazioni concernenti le condizioni economiche della società. Non rilevano, a differenza di quanto previsto per l'esposizione di fatti falsi, le eventuali omissioni concernenti la fase genetica della società.

3.c. LE RISERVE OCCULTE.

Alla luce di quanto trattato fino ad ora, dobbiamo considerare il problema delle riserve occulte.

Innanzitutto è utile distinguere fra riserve occulte illiquide e riserve liquide.

Le prime sono “un puro dato contabile scaturente da una sottovalutazione delle poste attive o una sopravvalutazione di quelle passive”, le seconde possono essere identificate con “un reale flusso di

⁵³ CASTELLANA, 300.

denaro o, più comprensivamente, di valori che, con modalità fraudolente, vengono drenati dalla società e allocati presso conti o depositi extraufficiali (e comunque nella disponibilità degli amministratori) ovvero presso soggetti terzi, fisici o giuridici.”⁵⁴

Possiamo aggiungere che, mentre le prime rappresentano uno strumento delle politiche di bilancio ed hanno la finalità di consentire l'autofinanziamento dell'impresa sociale, sacrificando l'interesse degli azionisti alla percezione dei dividendi, le seconde sfociano nel fenomeno della creazione di fondi neri e delle gestioni extrabilancio⁵⁵.

Il problema delle riserve occulte –principalmente nella prospettiva del falso in bilancio- viene tradizionalmente considerato sotto il profilo delle riserve illiquide, dato che la formazione di tali riserve avviene con la redazione e l'approvazione del progetto di bilancio. Se partiamo dalla prospettiva di escludere dall'incriminazione della fattispecie le semplici valutazioni, dobbiamo altresì affermare l'irrilevanza penale delle riserve create tramite sottovalutazione delle attività o ipervalutazione delle passività, limitando il giudizio di

⁵⁴ IACOVIELLO, *Cass. Pen.*, 1995, 3561.

⁵⁵ Su tale fenomeno cfr. in particolare App. Roma, 23.06.1988, *Foro it.*, 1989, II, 421, con nota di MILITELLO; Cass., 23.06.1989, *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1991, 266, con nota di MILITELLO e *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 1989, 1123, con nota di CALDERONE; Trib. Milano, 28.04.1994, *Foro it.*, 1995, II, 24, con nota di AMATO; cfr. inoltre CALAMANTI, *Crit. Dir.*, 1996, 80 ss.; COLOMBO, 713 ss.

illiceità alle riserve formatesi mediante esposizione di passività inesistenti o mediante occultamento di attività⁵⁶.

In dottrina prevale, come in giurisprudenza, un orientamento che attribuisce rilevanza penale anche alle stime che oltrepassino i confini della discrezionalità tecnica e dell'arbitrium boni viri⁵⁷, ovvero il limite di ogni ragionevolezza. Si riscontra comunque in giurisprudenza una tendenza a trasferire la valutazione sull'eventuale illiceità penale delle riserve occulte, dal piano oggettivo a quello soggettivo, attribuendo un valore determinante all'indagine sullo scopo perseguito in concreto dagli amministratori⁵⁸.

In proposito al fenomeno, invece, delle riserve liquide –non considerando i molteplici scopi ai quali possono essere destinate- si hanno due momenti nei quali il problema di falso in bilancio può porsi in luce:

- come strumento per la formazione della provvista;
- come mezzo per mantenerne celata l'esistenza di fronte ai soci ed ai terzi.

⁵⁶ ANTOLISEI, 143-144.

⁵⁷ CONTI 1980, 242-248.

⁵⁸ Trib. Verbania 23.01.81; G.I. Trib. Roma 31.12.82; Trib. Cremona 03.06.83, segnalate da CRESPI 1986a, 88 e 95; in dottrina cfr. CATENACCI 1983, 634; GIULIANI BALESTRINO 1978, 97-100; NUVOLONE 1977, 667; LA MONICA 1985, 477-478.

Nell'ipotesi di falso in bilancio nella fase genetica della riserva non vi sono particolari problemi riguardo l'applicabilità dell'art. 2621 n.1 c.c., mentre per il falso in bilancio ai fini della copertura della riserva, si è riscontrato, nella giurisprudenza di legittimità, un orientamento paralizzante l'operatività della norma in ogni momento in cui il fondo nero fosse stato impiegato a scopi illeciti.

Sul presupposto infatti che “l'art 2621 [...] tutela i soci ed i terzi dal pericolo che amministratori disonesti occultino il reale movimento economico e patrimoniale della società, sempre che quel movimento sia legittimo”, si è affermato che “l'obbligo della fedeltà e della verità nelle scritture contabili e nelle comunicazioni o nei bilanci sociali non è esigibile nei confronti di chi vi contravvenga per non rivelare la fonte delittuosa dei proventi ottenuti e perciò per non fare emergere la prova dei reati commessi”⁵⁹.

Si tratta tuttavia di un orientamento estremamente discutibile: pur condiviso da una parte della dottrina, che fa leva sul principio generale del “nemo detenetur se detegere”⁶⁰, sembra in realtà difficilmente conciliabile sia con i principi generali dell'ordinamento penale, sia

⁵⁹ Cass., 14.03.1989, *Cass. Pen.*, 1990, 2208; Cass., 21.01.1987, *ivi*, 1988,379.

⁶⁰ ZANOTTI, 1989, 179 ss.; MAZZACUVA, 1996, 177 ss.; ID., *Crit. Dir.*, 1955, 287-289.

con la specifica funzione di tutela dell'art. 2621, n. 1 c.c.⁶¹. Da parte della stessa giurisprudenza, peraltro, il principio qui riferito ha finito poi per essere sostanzialmente disapplicato⁶², eluso⁶³ o apertamente abbandonato⁶⁴.

4. L'ELEMENTO SOGGETTIVO E IL SIGNIFICATO DELL'AVVERBIO "FRAUDOLENTEMENTE".

Il delitto di false comunicazioni sociali ha visto, in ordine al dibattito aperto intorno all'elemento soggettivo del reato, centrata l'attenzione degli interpreti sul possibile significato da attribuirsi all'avverbio "fraudolentemente".

Oggi appare nettamente minoritaria la corrente che, sia in dottrina che in giurisprudenza, richiedeva sia l'induzione in inganno dei destinatari delle comunicazioni che l'intenzione di cagionare ad altri un danno e di conseguire un ingiusto profitto⁶⁵.

⁶¹ CRESPI, 1986, 101; FOFFANI, *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 1994, 960-962; napoleoni, 1992, 289-295.

⁶² Cass., 09.07.1992, *cass. Pen.*, 1993, 2108.

⁶³ Trib Milano, 28.04.1994, *Foro it.*, 1995, II, 24.

⁶⁴ Cass., 22.01.1992, *Cass. Pen.*, 1992, 2198.

⁶⁵ Cfr. per tutti ROCCO, *Riv. Pen.*, 1941, I, 3-4; DE NICOLA, *Ann. Dir. Proc. Pen.*, 1936, 33 ss.; nonché, più recentemente, NUVOLONE, IN *Studi in onore di Pietro Onida*, Milano, 1981, 652; ZUCCALA', 1989, 749-750; in giurisprudenza, cfr. Cass., 21.01.1964, *Giur. It.*, 1964, II, 306; Cass., 20.11.1964, *Giust. Pen.*, 1965, II, 945; Cass., 17.05.1961, *Foro it.*, 1961, II, 153; Cass., 26.10.1961, *Foro it.*, 1962, II, 227.

Difatti la giurisprudenza, pur mantenendo ferma la configurazione del delitto a dolo specifico, ha manifestato la tendenza ad impoverirne i requisiti, soprattutto emarginando progressivamente il danno patrimoniale dalla sfera degli scopi perseguiti dall'agente. Molte massime affermano così che “il dolo specifico del delitto previsto dall'art. 2621, n. 1 c.c., indicato con l'avverbio “fraudolentemente”, ricorre quando il soggetto abbia agito con la volontà di indurre in errore i soci o i terzi in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società, accompagnata dal proposito del conseguimento d'un profitto ingiusto, senza che occorra anche quello di cagionare un danno a terzi, essendo sufficiente la previsione di questo come correlativo al profitto”⁶⁶. Quanto al rapporto danno-profitto, si specifica che “l'agente può essere animato dal proposito di frode senza volere il danno di alcuno, anzi auspicando che esso non si verifichi. Pertanto, perché si abbia frode è sufficiente che l'agente abbia avuto previsione del danno come correlativo al profitto e che tale previsione non lo abbia distolto dall'azione”⁶⁷. Naturalmente, seguendo questo orientamento, vi sono sentenze che vanno oltre,

⁶⁶ Cfr., fra le tante, Cass., 26.04.1990, *Cass. Pen.*, 1991, 642; Cass., 09.07.1992, *Riv. Pen. Econ.*, 1993, 356; Cass., 08.03.1988, *Cass. Pen.*, 1989, 1332; cass., 19.12.1986, *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 1988, 397.

⁶⁷ Cass., 26.06.1980, *Riv. Pen.*, 1980, 724.

affermando che “ad integrare il dolo specifico del delitto di false comunicazioni sociali [...] è sufficiente la volontà di determinare un errore negli organi sociali, nei soci o nei terzi, allo scopo di indurli a tenere comportamenti [...] diversi da quelli che terrebbero se fossero a conoscenza della realtà della situazione e dei rischi effettivi. Ne consegue che il dolo specifico espresso dall’avverbio “fraudolentemente” prescinde dalla rappresentazione – anche sotto il profilo della semplice possibilità (dolo eventuale) – del danno che potrà derivare al terzo dal compimento o non compimento di quegli atti in vista dei quali sono state poste in essere le false comunicazioni sociali”⁶⁸. Sono comunque numerose le decisioni che mostrano di non attribuire alcun rilievo alla concreta rappresentazione, da parte dell’agente, di possibili conseguenze pregiudizievoli per i destinatari della falsa comunicazione⁶⁹, sino a giungere, in taluni casi, ad escludere anche la necessità del fine di ingiusto profitto⁷⁰. In coerenza con la dominante ricostruzione interpretativa della plurioffensività delle false comunicazioni sociali, non soltanto non rileva “il fatto che il soggetto abbia agito senza l’intenzione di ledere gli interessi

⁶⁸ Cass., 11.12.1991, *Cass. Pen.*, 1993, 2117 e *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 1992, 1203.

⁶⁹ Cfr., ad esempio, Cass., 21.01.1992, *Cass. Pen.*, 1993, 1833, *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 1992, 1202; Cass., 13.10.1987, *Riv. Pen.*, 1988, 861; Cass., 22.03.1984, *Riv. Pen.*, 1984, 1097; Cass., 08.11.1983, *Cass. Pen.*, 1986, 200.

societari” ma nemmeno ha “rilevanza che il soggetto si proponga lo scopo di risollevare le sorti della società”⁷¹.

Anche la dottrina si è diretta verso un analogo orientamento interpretativo, secondo il quale l’ “intenzione di ingannare” sarebbe pienamente compatibile con la figura del dolo eventuale⁷². Ne deriva che “quella forma speciale di dolo che è richiesta dal n. 1 dell’art. 2621 c.c., e che è caratterizzata dall’intenzione fraudolenta, sussiste sia quando gli amministratori hanno agito col proposito di recare un danno alla società, o ai soci o ai terzi, sia allorchè si sono resi conto della possibilità dell’uno o dell’altro di tali danni, e, senza la certezza di poterli evitare, ne hanno affrontato il rischio, perpetrando il falso”⁷³.

Alla luce dell’evoluzione interpretativa precedentemente citata non sorprenderà che proprio dalla fattispecie incriminatrice si sia tratto spunto per sottolineare che “talvolta la storia giudiziale di una figura delittuosa finisce per erodere la reale funzione selettiva del dolo specifico voluta dal legislatore, ampliandone l’area di operatività”⁷⁴.

Proprio in seguito alla riforma civilistica del bilancio, attuata dal d. lg.

⁷⁰ Cass. 25.05.1993, *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 1994, 1163.

⁷¹ Cass., 19.06.1992, *Cass. Pen.*, 1994, 403 e *Riv. Trim. dir. Pen. Econ.*, 1993, 1367.

⁷² ANTOLISEI, 151-155; CONTI, 1980, 261-274; GIULIANI BALESTRINO, 92-94 e 98-99; MANTOVANI, 18.

⁷³ ANTOLISEI, 154.

⁷⁴ Cfr. per questa affermazione ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, I, II ed., Milano, 1995, 415.

127/1991, l'esigenza di recuperare tale funzione selettiva è divenuta sempre più necessaria: si avverte infatti l'urgenza di ricercare un nuovo equilibrio fra civile e penale che possa consentire di salvaguardare l'identità della fattispecie incriminatrice e la frammentarietà dell'intervento repressivo.

L'avverbio "fraudolentemente" va quindi interpretato sotto una luce nuova rispetto alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza dominante. Dobbiamo constatare la natura complessa delle fattispecie a dolo specifico: fattispecie che non soltanto descrivono la direzione della volontà verso un evento esterno al tipo oggettivo (dolo di danno), ma che presuppongono l'univoca idoneità della condotta a provocare tale evento⁷⁵. Già da tempo si è notato come dall'avverbio in esame possano trarsi preziosi "spunti interpretativi per un contenimento della fattispecie obiettiva delle false comunicazioni. Il tormentato avverbio sembra postulare un'attitudine ingannatoria già sul piano oggettivo, tale da restituire all'idea di falsità tutta la sua potenziale pregnanza. Il falso fraudolento non si può ridurre a pura e semplice difformità dal vero: richiede una componente d'insidia, rappresentata da

⁷⁵ Cfr. per queste considerazioni MARINUCCI, in ROMANO (cur.), *La responsabilità penale degli operatori bancari*, Bologna, 1980, 59. Cfr. inoltre, in termini generali, PICOTTI, *Il dolo specifico*, Milano, 1993, 547 ss., che individua nel dolo specifico un "essenziale momento teleologico di integrazione e completamento della stessa tipicità oggettiva del fatto di reato".

un'apparenza di verità; presuppone un'imitatio oltre che un'immutatio veri”⁷⁶.

Questo spiega inoltre perché l'omessa redazione e presentazione del bilancio non rientrino nell'ambito applicativo della norma in esame: se “l'attitudine all'inganno presuppone un'apparente compiutezza, nella quale la lacuna rilevante possa mimetizzarsi e passare inosservata”, è logico che altri debbono essere gli strumenti sanzionatori nei confronti dell' “omissione palese dell'informazione dovuta”⁷⁷. Ciò non comporta un recupero di un'interpretazione oggettivistica dell'avverbio, ma nel riconoscere che il dolo specifico riflette un conflitto tra l'interesse dell'agente e il bene giuridico protetto: nel caso dell'art. 2621, viene in gioco un contrasto rilevato dal rapporto profitto-danno. “Siamo di fronte ad una tutela bilanciata, che il potenziale pregiudizio non basta a far scattare: che interviene solo quando l'interesse protetto venga concretamente asservito ad un interesse incompatibile”⁷⁸.

Il criterio di criminalizzazione seguito in materia di informazione societaria sembra avvicinarsi al criterio seguito in materia di disciplina della gestione sociale: anche qui emerge in primo piano lo schema del

⁷⁶ PEDRAZZI 1977, 1131.

conflitto di interessi; schema che trova applicazione non appena l'interesse sociale venga (o potrebbe essere) asservito ad un interesse extrasociale con esso incompatibile.

5. CONSUMAZIONE.

Il delitto si consuma quando la falsa comunicazione perviene a conoscenza dei destinatari. Nel caso di comunicazioni verbali questo si verifica all'atto stesso della dichiarazione; nel caso di comunicazioni scritte è necessario il deposito a norma di legge, poiché solo allora esse acquistano carattere ufficiale⁷⁹. La consumazione delle falsità omissive coincide con il decorso del termine finale oppure con la comunicazione del diniego antidoveroso.

⁷⁷ PULITANO', 22.

⁷⁸ PEDRAZZI 1977, 1133.

⁷⁹ Cfr. sul punto ANTOLISEI, 156; CONTI, 1980, 276; MUSCO, 1994, 278; NAPOLEONI, 1996, 380 ss.; Cass., 05.04.1965, *Cass. Pen. Mass. Ann.*, 1966, 239; Cass., 11.02.1984, *Arch. Pen.*, 1985, 435; Cass., 08.03.1985, *Riv. Pen.*, 1985, 1146. Per quanto riguarda il bilancio d'esercizio (art. 2435 c.c) ed il programma di costituzione di una nuova società (art. 2333 c.c), alcuni tendono a posticipare la consumazione, rispettivamente, al momento della registrazione del bilancio (MORSELLI, 175) ed al momento della pubblicazione del programma di costituzione (CONTI, 1980, 277; NAPOLEONI, 1996, 389).

È configurabile il tentativo come, ad esempio, nel caso di bilancio falso non depositato dagli amministratori in seguito ai rilievi dell'organo di controllo⁸⁰.

Nel caso che dalla condotta incriminata sia derivata all'impresa un danno di rilevante gravità, vi sarà l'applicazione della circostanza aggravante ex art. 2640 c.c., mentre in caso di gravi danni subiti da soggetti terzi, dovrà farsi ricorso all'aggravante comune ex art 61, n. 7 c.p.; nel caso di speciale tenuità del danno, troverà applicazione l'art. 62, n. 4 c.p.⁸¹. Secondo un consolidato orientamento, quando le false comunicazioni sociali siano state poste in essere per frodare il fisco, non sussistono gli estremi dell'art. 2621 n. 1 c.c., ma troverà applicazione la fattispecie di frode fiscale, salvo il concorso dei due differenti reati.

⁸⁰ Cass., 13.11.1962, *Giur. It.*, 1963, II, 321; ANTOLISEI, 156; CONTI, 1980, 277-278; NAPOLEONI, 1996, 389-391.

⁸¹ Cass., 19.05.1983, *Foro it.*, 1984, II, 304; ANTOLISEI, 156-157; CRESPI, *Riv. Soc.*, 1986, 100; NAPOLEONI, 1996, 391-393.

PARTE IV

CONCORSO DEI REATI.

Sommario: 1. Cassazione Penale – sez II – 4.aprile.1997. – 2. Analisi e commento della sentenza Cassazione Penale – sez II – 4.aprile.1997. – 2.a. Titolo del possesso. – 2.b. Tutela del rapporto fiduciario. – 2.c. Il dolo specifico. – 2.d. Appropriazione ed oggetto sociale. – 2.e. Appropriazione e destinazione ad utilità lecite od illecite. – 3. Cassazione Penale – sez V – 21.gennaio.1998. – 4. Analisi e commento della sentenza Cassazione Penale – sez V – 21.gennaio.1998.

Possiamo ora passare allo studio dell'applicazione delle discipline, analizzando le motivazioni di due sentenze che hanno sicuramente portato ad una svolta nella determinazione della sussistenza e del concorso dei due crimini di cui si è trattato:

- CASSAZIONE PENALE – sez II – 4.aprile.1997. Pres. D’Asaro; Rel. Celentano; P.M. Albano (concl. diff.). Ric. P.G. in proc. c. Bussei.
- CASSAZIONE PENALE – sez V – 21.Gennaio.1998. Pres. Consoli; Rel. Nappi; P.M. Palombarini (concl. parz. diff.). Ric. Cusani.

1. CASSAZIONE PENALE – SEZ II – 4.APRILE.1997.

<< (Omissis). – Nel procedimento penale a suo carico Bussei Marco era imputato:

a) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81, 1° comma, c.p.; 2621, co. 1° n. 1 c.c;

a-1) del reato p. e p. dagli artt. 1, 2° comma, lett. a) e b) della l. n 516 del 1982 e succ. mod., 8, 2° comma, della l. n. 4 del 1929;

a) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81, 2° comma, 646, 2° e 3° comma, 61, n. 7 del c.p. perché, nella qualità di amministratore della soc. coop. Orion a r.l., in concorso con ... , con una pluralità di condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, costituendo e poi via via alimentando – mediante il versamento da attività

imprenditoriali, non fatturato e non altrimenti contabilizzato – fondi extrabilancio con gestione bancaria occulta e apparentemente non riconducibili all’impresa Orion s.c.r.l., ... si appropriava, mediante la loro distrazione dalle lecite finalità aziendali, di risorse economiche dell’impresa al fine di procurare a terzi un ingiusto profitto; fattispecie aggravata per essere stato cagionato alla società un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Lo stesso Bussei , con gli altri imputati, aveva dichiarato che una quota dei ricavi d’impresa non veniva annotata né fatturata né iscritta nei bilanci per essere invece collocata sui libretti di deposito al portatore, contraddistinti con nomi di fantasia, e poi utilizzata per pagare artigiani, cottimisti, proprietari di terreni che intendevano nascondere i loro guadagni al fisco, politici e amministratori che gestivano appalti pubblici, così come la somma di oltre un miliardo di lire era stata “data” a Finamore Renzo, tenete colonnello della Guardia di Finanza.

All’udienza preliminare il Bussei, a mezzo del suo collegio di difesa, concordava con i P.M. l’applicazione di una pena sul presupposto che i fatti integrassero ,anche, il delitto di appropriazione indebita. La richiesta non veniva accolta dal Giudice che, all’esito della disamina

in punto di diritto ex art. 129 c.p.p., pronunciava sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.) in ordine (limitatamente) al delitto di appropriazione indebita, come contestato, mandando “assolto” il Bussei dal delitto stesso con la formula “perché il fatto non sussiste”.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il tribunale ed il Procuratore Generale territoriale, richiedendone l’annullamento.

(Omissis). Il ricorso del P.M. presso il tribunale, ai motivi del quale si è richiamato il P.G. facendoli propri, impugna la sentenza per l’erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta insussistenza del delitto di appropriazione indebita contestato al Bussei, censurandola nell’interpretazione della norma penale sostanziale in relazione alla corretta individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie (l’appropriazione, se o non comprensiva di una condotta di distrazione) nonché per la negata ingiustizia del profitto conseguito, nel caso di specie, dai terzi beneficiari dei fondi distratti.

La censura è dunque di diritto, riconducibile al mezzo indicato dall’art. 606, lett. b) del c.p.p., esattamente rapportabile alla natura “di

diritto” appunto, delle questioni che il G.i.p. ha ritenuto non sottratte al vaglio impostogli dall’art. 129 c.p.p.; e anche se in altra parte è rubricata come “mancanza e illogicità della motivazione” essa non perde la sua natura, avendo riferimento, in tale parte, a questioni di asserita qualificazione giuridica e di asserita erroneità di interpretazione della norma penale sostanziale. Il denunciato vizio di illogicità della motivazione è invero manifestamente riferito alle argomentazioni in diritto che la sentenza espone sul tema sicchè la censura proposta è sostanzialmente di erronea applicazione della legge penale; ciò che alla Corte è richiesto, in definitiva, non è altro che un controllo sull’interpretazione della norma.

Il ricorso dunque risulta correttamente proposto quale mezzo di impugnazione previsto dall’art. 429, n. 4, c.p.p., che rinvia alle norme dell’art. 569 il cui 3° comma non è applicabile al caso di specie, appunto per la natura delle censure proposte, sicchè la richiesta di conversione del ricorso in appello non trova accoglimento.

La sentenza di proscioglimento è dunque censurata (anche perché emessa ai sensi dell’art. 129 c.p.p. su questione controversa e nell’ambito di un raggiunto accordo di patteggiamento) innanzitutto per l’interpretazione data alla norma dell’art. 646 c.p. in relazione alla

condotta dell'agente – interpretazione che i ricorrenti denunciano come ingiustificatamente restrittiva e riduttiva rispetto alle più accreditate opinioni della dottrina penalistica e alla stessa giurisprudenza di legittimità, e sostanzialmente come erronea – .

Se ne riportano (della sentenza) le argomentazioni decisive:

la distrazione, che in talune ricostruzioni sarebbe annoverata tra le forme in cui può essere attuata l'obiettività del reato previsto dall'art. 646 c.p., non assumerebbe valenza se non puramente descrittiva del fenomeno, restando invece non attinta, con il riferimento a tale condotta, la sostanza economico-giuridica dello stesso;

appropriarsi, “già nel linguaggio comune” significa fare propria la cosa, incamerarla, in senso civilistico, nel proprio patrimonio, giacchè l'espressione – l'appropriarsi – designerebbe, “senza possibilità di equivoci, un trasferimento di ricchezza dalla vittima al reo”;

soltanto avuto riguardo all'interesse economico-giuridico in gioco – quello del reo al soddisfacimento, attraverso la destinazione della cosa, di un interesse o di un'utilità propria, quello del soggetto leso (il dominus della cosa) alla conservazione dell'integrità del suo patrimonio – sarebbe possibile tracciare il confine della condotta appropriativa.

La motivazione della sentenza prosegue con le seguenti argomentazioni – riferite anche all’altro aspetto dell’antigiuridicità del fatto, ossia all’ingiustizia del profitto esprime il carattere illecito dell’appropriazione – secondo le quali:

allorchè vengano in considerazione, quali soggetti attivi del reato, gli amministratori di società, il corretto meccanismo di imputazione della fattispecie alla società verrebbe reciso, emergendo nelle relative situazioni l’elemento dell’ingiustizia del profitto, solo allorchè l’atto compiuto superi il limite dell’oggetto sociale, ponendosene all’esterno, e dunque, per il caso di specie, “versare i ricavi non annotati né fatturati su libretti di deposito anziché sui conti correnti bancari intestati alla società Orion” sarebbe stata “condotta in sé non particolarmente significativa” atteso che “ delle somme depositate sui libretti are ancora la società a disporre tramite gli amministratori” senza che il meccanismo d’imputazione degli atti, come definito dalla legge civile, ne restasse travolto;

“il destino avuto in concreto dalle provviste” si era compendiato – “punto, questo non controverso” – in fatti di distrazione, non di appropriazione e nei confronti della società Orion “nessun elemento di ingiustizia il Bussei aveva realizzato, nemmeno quando aveva dato il

denaro a pubblici ufficiali”, atteso che “pagare per ottenere appalti, soddisfare il concussore” si configurano non come atti estranei all’oggetto sociale bensì come “spese promozionali, volte ad incrementare il volume degli affari” o come modi (nel caso dei pagamenti al concussore) per evitare alla società mali maggiori; onde, conclusivamente, all’imputato Bussei “nessuna lesione del patrimonio sociale poteva addebitarsi, che anzi egli lo aveva tutelato e probabilmente incrementato”.

Punto della motivazione, quest’ultimo, che i ricorrenti denunciano come “inaccettabile”, privo di fondamento giuridico, contrastante con i principi costituzionali in materia di iniziativa economica privata e dunque censurabile sotto il profilo della violazione di legge.

Il ricorso è fondato in tutte le censure. Negli addebiti mossi alla sentenza sul tema della condotta costituente l’elemento materiale del delitto di appropriazione indebita, innanzitutto.

Individuare la condotta penalmente rilevante, punibile ai sensi dell’art. 646 c.p., sulla base del c.d. interesse economico-giuridico del soggetto – l’agente o l’offeso – potrebbe accreditarsi come operazione interpretativa non priva di dignità intellettuale. È decisivo, tuttavia, che nulla si rinviene nella norma che di tale interesse economico-

giuridico del soggetto, in termini strettamente legati al lessico civilistico di acquisizione-perdita del denaro o della cosa mobile, legittimi assunzione a criterio interpretativo esclusivo, quale fondamentalmente significante dell'appropriazione. Ciò che per di più dovrebbe avvenire valorizzando il significato che il termine appropriarsi avrebbe nel linguaggio comune piuttosto che quell'altro che ad esso assegna il linguaggio tecnico-giuridico, nell'ambito del quale il termine è notoriamente registrato come il disporre arbitrariamente di una cosa altrui da parte di chi l'ha in possesso.

Può anche prospettarsi che vi sia necessità di un altro passaggio estensivo per ricondurre al comportarsi uti dominus da parte del possessore la destinazione della cosa ad altra piuttosto che a quella sua di volta in volta legittima – ciò che appunto sembra richiedere il caso degli amministratori di società rispetto alla gestione dei ricavi d'impresa – ma esso può apparire ben giustificato dalla tutela delle ragioni del possesso, ossia di quel rapporto fiduciario o di affidamento messo in rilievo dalla dottrina, che è insita nella norma dell'art. 646 c.p.

[...]

Concludendo, dunque, sul punto, l'appropriarsi non può non essere letto, nella norma dell'art. 646 c.p. in tutta la gamma dei possibili significati che siano riconducibili al tipo originario del comportarsi rispetto alla cosa *uti dominus*, nel quale anche scolasticamente è ravvisato il "nucleo materiale" di quelle condotte che, qualificate ulteriormente dal requisito dell'arbitrarietà, risultano punibili a titolo di appropriazione indebita – concorrendo, si intende, quell'aspetto del dolo che qualifica di consapevole irreversibilità l'interversione del possesso in dominio, senza del quale la distrazione non rientrerebbe tra gli atti di disposizione, nonché l'elemento ulteriore dell'ingiustizia del profitto, specificativo del dolo.

La distrazione del denaro o della cosa, nel suo significato di "destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso (così come la sentenza Sez. un. 28 febbraio 1989) implica necessariamente che un titolo proveniente dal *dominus* abbia fissato e prestabilito per il denaro o la res una specifica destinazione (quel vincolo appunto di destinazione che l'impugnata sentenza ha inteso rifiutare) ed è per questo che l'esercizio da parte del possessore di facoltà spettanti al *dominus*, in quanto estranee alle ragioni e al titolo che sorreggono il trasferimento del possesso in capo

ad altro soggetto, assume inevitabilmente la configurazione del comportarsi, da parte di costui, indebitamente *uti dominus*, sub specie di abuso del titolo e sviamento del possesso.

Può dirsi che le conclusioni dianzi riaffermate costituiscano nella giurisprudenza di questa Corte – dalle pronunce dell’11 marzo 1975 (Semeraro), del 1° febbraio 1983 (Rapollo), entrambe nel senso che il reato di appropriazione indebita sussiste anche “nel caso in cui l’agente abbia dato alla cosa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni del possesso”, alle altre del 25 ottobre 1972 (Girelli) e del 16 aprile 1985 (Fugaroli) che, intervenute nei casi più specifici, statuivano che “quando il possesso del denaro comporti l’impiego dello stesso per un determinato uso, tale possesso non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o comunque incompatibili col diritto del proprietario e che ove ciò avvenga l’agente commette il reato di appropriaazione indebita” – un punto d’arrivo, nell’interpretazione della norma, assumibile a *jus receptum* in quanto espressione di una tendenza ulteriormente confermata, poi, dalla pronuncia a Sez. un. del 28 febbraio 1989 (Vita ed altri), qui già richiamata, dalla pronuncia a Sez. un. del 9 luglio 1992 (Boyer) nonché dalle pronunce emesse dalla Sez. V il 15 gennaio 1997

(Flosci) – con la quale è stato deciso che “il cassiere o il diverso dipendente di un istituto di credito che comunque abbia il potere, connesso al rapporto di potere subordinato, di disporre dei valori, compiendo operazioni bancarie inerenti alle mansioni affidategli, si rende responsabile di appropriazione indebita nel caso in cui non rispetti i limiti, fissati nel contratto di lavoro e nelle norme che lo regolano, al potere di utilizzare il denaro nella sua specifica funzione di intermediare gli scambi” – e da questa Sez II in data 11 febbraio, 10 aprile 1997 (Parenti ed altri) che ha ritenuto configurabile il delitto di appropriazione indebita aggravata (artt. 464, 61 n. 7 e 11 c.p.) a carico di amministratori di società (nel caso di specie, azionarie) “che erogano in favore di un proprio dipendente una somma di denaro attraverso la simulazione di un mutuo (non previsto dallo statuto ed erogato attraverso una procedura distorta ed illegittima) che in realtà dissimulava un’effettiva erogazione a fondo perduto disposta per finalità totalmente estranee agli scopi sociali in quanto diretta, in parte, a soddisfare esigenze personali del dipendente stesso, ed in parte ed assicurare il sostegno ad una campagna elettorale a cui uno di loro era interessato”.

Non può tacersi che in altri casi – ultima la sentenza 23 giugno 1989 (Bernabei) che si è richiamata al precedente costituito dalla sentenza Sez. un. 23 maggio 1987 (Tuzet) a sua volta, però, già rivista e superata dalla più volte richiamata successiva pronuncia a Sez. un. 28 febbraio 1989 – questa Corte si è discostata da tale orientamento interpretativo (ciò che tuttavia è avvenuto, in detta sentenza Bernabei, senza dar luogo ad un consapevole contrasto, motivato sulla base di argomentazioni e rilievi specificamente critici; alla motivazione si dà atto, infatti, che la nuova pronuncia delle Sez. un. era nota solo attraverso la massima provvisoria) qualificando come “ortodossa” l’interpretazione dell’appropriarsi nel senso del “farla nel proprio dominio, incamerarla al proprio patrimonio” e facendo proprie talune preoccupazioni emerse in sede dottrinale circa l’uso di procedimenti interpretativi a tal punto estensivi da poter essere assimilati all’analogia in malam partem, rifiutata dal sistema.

Deve ammettersi, tuttavia, che riaffermare la diversità e con esse l’autonomia concettuale della condotta di appropriazione rispetto a quella di distrazione sulla base del rilievo che le stesse si diversificano “nella fase successiva alla nuova destinazione, che nell’ipotesi dell’appropriazione è soggettivamente ed oggettivamente orientata ad

impadronirsi della cosa, cioè ad instaurare un completo dominio su di essa con definitiva acquisizione al patrimonio dell'agente, mentre in quella di distrazione è rivolta semplicemente ad un uso arbitrario del bene con impiego per fini diversi da quello cui era destinato”, significa restare sul piano del puro, formale descrittivismo, invece, il dato comune alle due forme di condotta che la stessa sentenza non ha mancato di individuare allorchè ha individuato che le due attività di appropriazione e di distrazione “implicano entrambe la sottrazione del bene alle sue finalità istituzionali”; ciò che non è altro se non violare il titolo e le ragioni del possesso, non è altro che comportarsi uti dominus del quale è rimasto così ancora riaffermato il carattere ed il valore di “nucleo materiale della condotta”, onde ancora si legittima, per il significato tecnico-giuridico del termine appropriarsi, il diniego della dicotomia appropriazione-distrazione e la reductio ad unum di tali condotte in sede di interpretazione della norma dell'art. 646 c.p.

Quando ciò si consideri, può ammettersi che resti superata anche la preoccupazione o la riserva insita nell'obiezione che “la specificità dell'ipotesi di reato descritta dall'art. 646 c.p.” non ammetterebbe dilatazioni interpretative di sorta traducentesi in “eccedenze superanti i limiti dell'interpretazione estensiva per travalicare

nell'interpretazione analogica in malam partem". Può infatti ritenersi che fino al limite dell'omologabilità delle condotte sul fondamento di una loro unitaria corrispondenza al significato connotativo e referenziale della norma – il che sussiste nel caso dell'appropriazione e della distrazione per la riconducibilità di entrambe a quel nucleo materiale comune del comportarsi arbitrariamente uti dominus, individuato sul fondamento della tutela del titolo e delle ragioni del possesso del quale anche la norma dell'art. 646 è espressione – il principio di tassatività delle fattispecie penali, inteso come vincolo all'interprete per l'applicazione della norma ai soli casi dalla stessa previsti, non sia violato.

E certamente spetta all'interprete un'indagine del genere, allorchè gli sia richiesto nel processo di far luogo all'accertamento dell'eventuale conformità del fatto storico, quale anche attraverso la mediazione del linguaggio emerge dalla realtà, alla fattispecie legale.

Nel caso di specie – per il quale possono compiutamente essere precisate le ragioni di fondatezza dei motivi di ricorso nelle censure di erronea applicazione della norma penale, volte alla sentenza impugnata – si sarebbe dovuto considerare che la destinazione da parte dell'amministratore Bussei di una quota ingente dei ricavi

d'impresa alla costituzione di riserve extrabilancio, sottratte ad ogni controllo societario attraverso una gestione bancaria occulta, e l'utilizzazione delle stesse in attività, quali quelle che la stessa sentenza ha indicato, manifestamente estranee, almeno in parte (secondo quello che si dirà), alle finalità aziendali, intese nel senso corretto, assumevano rilievo unitario come fatto di distrazione travalicante il titolo e le ragioni della disponibilità giuridica dei ricavi istituzionalmente e fiduciariamente affidata agli amministratori di società.

E si sarebbe dovuto dar risposta al quesito se le risoluzioni e le condotte tenute dall'amministratore Bussei in relazione a detta parte delle riserve costituite extrabilancio e in maniera occulta non fossero caratterizzate da illiceità ed illegalità al punto tale da rendere eccessiva e superflua qualsiasi loro parametrizzazione (in negativo) all'ambito dei poteri a lui commessi, di gestione dell'impresa secondo l'oggetto sociale.

La destinazione finale delle medesime riserve occulte, per quella parte devoluta, già secondo la contestazione, ai "politici e amministratori" (di enti pubblici) "che gestivano appalti pubblici" e, "secondo la tesi dell'accusa portata al vaglio del tribunale, a soddisfare le pretese del

concussore” (così la sentenza impugnata), lungi dal rientrare nell’oggetto sociale alla stregua di “spese promozionali volte all’incremento degli affari” o di prezzo utile ad “evitare alla società mali maggiori” – come solo trascurando in toto sia il principio generale di legalità sia il necessario requisito di liceità dell’oggetto sociale e quasi volendo limitare ai mezzi usati dal Bussei l’innegabile carattere di illiceità e antiggiuridicità, facendone salvi i fini, la sentenza ha potuto ritenere – appariva tale da realizzare l’ingiusto profitto altrui, onde dai fatti come prospettati dalla contestazione di reato veniva in evidenza anche l’ulteriore elemento di qualificazione di dolo del delitto di appropriazione indebita.

Le diverse conclusioni raggiunte dalla sentenza ora impugnata, riassunte nell’esito processuale di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. con la formula del fatto non sussiste, sono dunque il risultato di un’erronea applicazione della norma penale sostanziale.

La sentenza va dunque annullata con rinvio al tribunale di Reggio Emilia (altro giudice per le indagini preliminari) per il nuovo esame per il quale al caso di specie, in vista dei provvedimenti da adottare sulle richieste delle parti, la norma dell’art. 646 c.p. sarà applicata nel senso risultante dalle esposte considerazioni in diritto e

nell'interpretazione riassunta nella massima secondo la quale “il termine appropriarsi non significa soltanto annettere al proprio patrimonio il denaro o la cosa mobile altrui bensì anche disporre, arbitrariamente, uti dominus sotto qualsiasi forma, sicchè l'uso arbitrario dell'uno o dell'altra dal quale derivi per il proprietario l'irreversibile perdita dell'uno o dell'altra è equiparato all'appropriazione in senso stretto”, mentre anche si riterrà che “sussiste il delitto di appropriazione indebita nel fatto dell'amministratore di società che costituendo riserve di denaro extrabilancio, con gestione occulta, le distrae in favore di terzi per finalità illecite ed estranee all'oggetto sociale e alle finalità aziendali, così procurando agli stessi un ingiusto profitto”. – (Omissis). >>

2. ANALISI E COMMENTO DELLA SENTENZA CASSAZIONE PENALE – SEZ II – 4.APRILE.1997

Seguendo un autorevole orientamento appoggiato e sostenuto dal PEDRAZZI possiamo ora analizzare la suddetta motivazione tenendo sempre presente la trattazione precedentemente svolta sulle fattispecie delittuose.

2.a. TITOLO DEL POSSESSO

La sentenza sostiene che la distrazione “implica necessariamente che un titolo proveniente dal dominus abbia fissato e prestabilito per il denaro o la res una specifica destinazione ... ed è per questo che l’esercizio da parte del possessore di facoltà spettanti al dominus, in quanto estranee alle ragioni e al titolo che sorreggono il trasferimento del possesso in capo a un altro soggetto, assume inevitabilmente la configurazione del comportarsi, da parte di costui, indebitamente uti dominus, sub specie di abuso del titolo e sviamento del possesso”. E ancora: la sottrazione del bene alle sue finalità istituzionali “non è altro se non violare il titolo e le ragioni del possesso, non è altro che comportarsi uti dominus”.

Così facendo varrebbe come appropriazione qualsivoglia scostamento dalle istruzioni del dominus: p. es. il pagamento, con la somma affidata, del creditore Caio anziché del creditore Tizio.

Questo porterebbe all’impossibilità di raggiungere un equilibrio tra responsabilità penali e civili. “Col rischio financo di uno scavalco della norma penale da parte di quella civile: si pensi alla disposizione che consente al mandatario di discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che

non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione (cfr. art. 1711, cpv. c.c.).”

Senza contare che così il dominus risulterebbe leso principalmente nella sua autorità, e solo in via eventuale (nei casi di appropriazione in senso stretto) in un interesse patrimoniale: la patrimonialità della figura delittuosa verrebbe abbondantemente ridimensionata.

2.b. TUTELA DEL RAPPORTO FIDUCIARIO

Sul piano strettamente tecnico è anzitutto da osservare che la premessa da cui muove la sentenza (tutela di un rapporto fiduciario o di affidamento), si regge sul piano statistico dell'id quod plerumque accidit, ma non centra il nocciolo essenziale dell'incriminazione. Rivedendo ciò che ha caratterizzato l'evoluzione del reato di appropriazione indebita, il possesso nomine alieno non postula necessariamente un affidamento da parte del dominus (v. pag 18, la relazione Guardasigilli).

“Ne deriva un primo motivo di inaccettabilità della nozione estensiva: della c.d. appropriazione in senso ampio. Essa si richiama ad un presupposto di affidamento estraneo al modello legale. Se la nozione

unitaria che definisce la condotta tipica deve valere per l'intero ambito di applicazione della fattispecie, essa non può ammettere la variante della distrazione intesa come semplice inosservanza, da parte del possessore, di istruzioni del dominus, non essenziali al presupposto possessorio”.

2.c. IL DOLO SPECIFICO

La decisione emargina l'estremo del dolo specifico, rappresentato dalla finalità di ingiusto profitto: che non è qualcosa che dal di fuori si aggiunga alla condotta di appropriazione, ma ne costituisce l'ispirazione motrice. L'appropriazione rileva in quanto rivolta a un profitto dello stesso agente o di terzi. Con l'avvertenza che il pronome “altri” ha riferimento a un qualsiasi soggetto, purchè diverso dall'offeso.

La semplice disposizione abusiva della cosa altrui non è ancora appropriazione. L'usurpazione di un potere dispositivo spettante al dominus significa abuso del possesso, ma non ancora necessariamente

appropriazione. Appropriarsi significa assoggettare la cosa ad una nuova signoria (di fatto), espropriandone con ciò stesso il dominus.⁸²

La destinazione arbitrariamente impartita dal possessore alla cosa non rileva per il solo fatto di essere difforme dalle eventuali istruzioni dell'offeso, ma per il fatto di essere strumentale a un profitto del reo o di altri incompatibile con la supremazia del dominus. Dalla formulazione del dolo specifico si ricava che ci si può appropriare anche procurando la signoria di fatto a un altro soggetto. Esula invece dalle previsioni della norma una distrazione a vantaggio dello stesso offeso: l'arbitrio del possessore di cui l'offeso sia beneficiario.

Possiamo dire anche che il possessore che non osserva le istruzioni del dominus, ma continua a impiegare il bene nell'interesse del medesimo, ne riconosce la signoria e quindi non si comporta uti dominus.

“Del resto lo stesso principio di diritto enunciato in chiusura sembra segnare un arretramento rispetto alle posizioni della motivazione: si premette che il termine appropriarsi significa anche disporre arbitrariamente uti dominus sotto qualsiasi forma, ma subito si precisa che all'appropriazione in senso stretto è equiparato l'uso arbitrario

⁸² Resta valida l'analisi del PROTO, che enuclea i due momenti dell'espropriazione e

“dal quale derivi al proprietario l’irreversibile perdita” del denaro o della cosa mobile. Ci chiediamo come possa comportare un’irreversibile perdita un uso sia pure difforme dalle istruzioni del dominus (e quindi arbitrario), ma che assicuri a quest’ultimo le utilità traibili dal bene”.

2.d. APPROPRIAZIONE ED OGGETTO SOCIALE.

Un’interpretazione che bollasse come appropriativa qualunque disposizione di beni sociali solo perché estranea all’oggetto sociale porterebbe troppo lontano: a colpire con sanzioni penali disposizioni vantaggiose per la società e i soci. Inoltre troverebbe una smentita nella legge: nell’art. 2630, 2° comma, n. 3, c.c., che punisce con pena decisamente inferiore a quella dell’appropriazione indebita aggravata, gli amministratori che non solo eccedono dall’oggetto sociale, ma lo modificano sostanzialmente mediante l’assunzione di partecipazioni ad esso estranee per la misura e per l’oggetto.

dell’impropriazione: cfr. *Analisi del concetto di appropriazione e uso del possesso*, in *Riv. It. Dir. Pen.*, 1953, 332; analogamente di recente PAGLIARO, voce cit., 226.

*2.e. APPROPRIAZIONE E DESTINAZIONE AD UTILITA' LECITE
OD ILLECITE.*

Quanto alla seconda massima, per cui commette appropriazione indebita l'amministratore di società che distragga a favore di terzi le riserve costituite extrabilancio "per finalità illecite ed estranee all'oggetto sociale e alle finalità aziendali", occorre intendersi. A parte l'irrilevanza, come si è appena visto, della semplice estraneità dell'oggetto sociale nella prospettiva dell'appropriazione indebita, vi è da considerare che la qualificazione di illiceità di un certo utilizzo di beni della società, alla stregua di una qualunque norma penale, neppure dice necessariamente estraneità all'oggetto sociale e alle finalità aziendali.

Bisognerà vedere in concreto: basti pensare alle tangenti pagate non per locupletare amministratori pubblici, ma per ottenere in cambio appalti o forniture rientranti nell'attività economica (ovviamente lecita) statutariamente prevista.

Ed in ogni caso l'illiceità alla stregua di norme poste a tutela di interessi ben distinti dal patrimonio comporta le responsabilità conseguenti, ma di per sé non significa appropriazione, secondo la nozione ricavabile dal contesto dell'art. 646 c.p.. E' vero che il

profitto cui deve tendere la condotta è ivi qualificato come ingiusto: ma deve sempre trattarsi del profitto del reo o di un terzo, mai dello stesso dominus.

La destinazione a utilità del dominus nega l'appropriazione, ponendosi come limite interno, strutturale, della fattispecie, non come scriminante estrinseca che possa essere paralizzata da un vizio di illiceità. Il mandato ad acquistare una partita di stupefacenti è nullo: ma nessuno penserebbe di punire per appropriazione della somma affidata all'incaricato che lo esegua.

3. CASSAZIONE PENALE – SEZ V – 21.GENNAIO.1998

<< (Omissis). – 1. Il 5 settembre 1993 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano accogliendo una richiesta del pubblico ministero, dispose il giudizio immediato nei confronti di Sergio Cusani, consulente finanziario della Montedison s.p.a, imputato di falso in bilancio e di illecito finanziamento a partiti politici, in concorso con gli amministratori della società Raoul Gardini, Giuseppe Garofano, e Carlo Sama.

Nel corso del dibattimento di primo grado, peraltro, le imputazioni furono corrette, precisate e integrate, in particolare con la contestazione anche del delitto di appropriazione indebita, in relazione ai fondi extrabilancio della società Montedison dei quali non era stata accertata l'utilizzazione per l'illecito finanziamento di partiti politici. Sicchè, a conclusione del dibattimento, trasformati una parte degli originari addebiti di illecito finanziamento a partiti politici (capo 3) in addebiti di appropriazione indebita (capo 8 sub C), le imputazioni a carico di Sergio Cusani risultano così articolate:

[...]

6.1. Come s'è detto, le imputazioni di appropriazione indebita non erano state contestate a Cusani quando fu richiesto e ammesso il giudizio immediato; gli vennero contestate nel corso del dibattimento di primo grado, quando risultò che solo una parte delle disponibilità finanziarie extrabilancio del gruppo Montedison era stata utilizzata per finanziare partiti politici.

Dai capi d'imputazione risulta che la pubblica accusa contestò le condotte di appropriazione indebita come consumate ai danni della Montedison s.p.a. e limitatamente ai fondi non impiegati per il finanziamento di partiti politici.

Per le condotte contestate al capo 8) il tribunale non mise in discussione l'appartenenza alla Montedison del denaro e dei titoli oggetto dell'appropriazione, benchè risultasse che una parte dei fondi extrabilancio fosse stata creata con somme formalmente provenienti dalla società Sviluppo Linate e Simmont, controllate dalla Montedison, perché ritenne determinante il fatto che le erogazioni delle società controllate avevano gravato in definitiva sul patrimonio della società controllante, a causa di fittizie anticipazioni su contratti d'appalto o di esagerate valutazioni di partecipazioni immobiliari. Ritenne altresì il tribunale che la contestazione dell'appropriazione indebita fosse stata correttamente limitata alle somme non erogate a partiti politici, perché tale erogazione, comportando necessariamente un'illecita appropriazione, deve qualificarsi come ipotesi delittuosa speciale rispetto a quella di appropriazione indebita punita dall'art. 646 c.p.

La Corte d'appello dissentì da questa impostazione.

Ritenne innanzitutto che le argomentazioni del tribunale fossero insufficienti a contrastare la tesi difensiva dell'appartenenza personale a Gardini dei fondi extrabilancio costituiti tra il 1990 e il 1991, le cosiddette provviste Berlino e Bonifaci.

Quanto alla provvista Berlini, precisò che il costo dell'operazione, pur formalmente imputato alle disponibilità estere del gruppo Ferruzzi, fu in realtà sopportato dalla struttura societaria estera della Montedison, che, peraltro, ne fu quasi integralmente ristorata per mezzo della successiva provvista Bonifaci. Sicchè non si può dubitare che il danaro era di pertinenza della Montedison s.p.a.

Infatti, secondo la Corte milanese, la provvista Bonifaci fu erogata dal gruppo del costruttore romano per compensare la Montedison dell'attività di mediazione svolta, tramite il falsus procurator Cusani, al fine di favorire la conclusione della trattativa tra le società rispettivamente controllate dei due gruppi. Fu quindi lecitamente traslativa della proprietà del denaro l'erogazione del compenso di mediazione in favore della Montedison s.p.a., che provvide poi a ratificare l'operato di Cusani, pagandogli un compenso specificamente riferito a tale attività. Ed erroneamente il tribunale ha ritenuto inattendibili le univoche dichiarazioni in tal senso dello stesso Bonifaci, attribuendo a indimostrate sopravvalutazioni di immobili l'origine della provvista, pur senza disporre una perizia estimativa. La realtà è che Bonifaci trovò conveniente pagare un sovrapprezzo per la conclusione dell'affare e che questo sovrapprezzo era destinato alla

Montedison, nel cui interesse agivano Cusani e Gardini. E, comunque, una volta superato, con la revoca delle costituzioni di parti civili, il problema della titolarità del diritto alle restituzioni, ciò che rileva è che il denaro, come si desume dalle attendibili dichiarazioni di Bonifaci, era di proprietà delle società del gruppo Montedison, non certo degli amministratori.

Tuttavia, aggiungono i giudici d'appello, la successiva attività di Cusani, in concorso con Gardini e altri, integrò gli estremi dell'appropriazione indebita in danno della Montedison, perché determinò un'interversione nel titolo del possesso dei fondi, che, detenuti non più nomine alieno ma nomine proprio, furono sottratti alle casse sociali e al controllo dell'intero consiglio di amministrazione della società, mediante arbitrarie trasformazioni e passaggi sui più diversi conti correnti. Né la possibilità che da taluni dei successivi impieghi del danaro derivasse un vantaggio di fatto per la società esclude la configurabilità dell'appropriazione, perché le finalità dell'oggetto sociale non possono essere perseguite a ogni costo e con ogni mezzo, anche illecito, sicché non si possono considerare commesse nell'interesse della società azioni illecite, quale l'occulto e illegale finanziamento di partiti politici o di giornalisti. Si

sarebbe dovuta, quindi, contestare l'appropriazione indebita anche delle somme di danaro destinate all'illecito finanziamento dei partiti politici; e si sarebbero dovute contestare tante ipotesi di appropriazione, in continuazione, quante furono le rimesse di danaro via via pervenute da Berlini e da Bonifaci, sempre sottratte alle casse sociali. Pertanto, pur non potendo riformare in peius la sentenza del tribunale in mancanza di specifica impugnazione del pubblico ministero al riguardo, i giudici di secondo grado disattesero la tesi difensiva di una riferibilità del finanziamento alle persone che avevano commesso la contestata appropriazione anziché alla società.

Per quanto attiene più specificamente alle condotte di appropriazione indebita contestate al capo 9), la Corte d'appello ribadisce, in conformità alla ricostruzione del tribunale, che i reati furono commessi per ottenere fondi da destinare all'accreditamento del nuovo staff dirigenziale della Montedison presso i partiti politici, in prossimità della campagna elettorale del 1992, e presso la stampa d'opinione. Secondo i giudici d'appello, il danaro, proveniente dai fondi esteri della Montedison, "fu prelevato brutalmente dalle casse sociali e, con interversione del titolo, immediatamente movimentato, mediante transito su conto" sottratto alla gestione e al controllo degli

organi societari; sicchè la consumazione del delitto fu immediata e risale al momento stesso in cui il danaro fu versato in conti estranei alla società.

Correttamente, d'altro canto, conclude la Corte milanese, le ipotesi di appropriazione sono state contestate come aggravate a norma dell'art. 61 n. 7 c.p., attesa l'entità delle somme sottratte; e a norma dell'art. 61 n. 11 c.p., sia in considerazione del rapporto di rappresentanza di fatto instauratosi tra Cusani e la Montedison, di cui l'imputato abusò, sia per il suo concorso con gli amministratori della Montedison, Gardini, Garofano e Sama, il cui rapporto con la società era idoneo a configurare l'aggravante. (Omissis).

Accertato, così, che in entrambe le ipotesi di appropriazione i fondi di cui si discute erano della Montedison s.p.a., si pone il problema della configurabilità e del momento consumativo dei delitti, perché la natura occulta delle riserve finanziarie impedisce di assegnare significato probatorio al solo fatto che esse siano versate su conti non riconducibili non ufficialmente alla società. Infatti non potrebbe essere considerato idoneo atto di interversione del titolo del loro possesso la gestione dei fondi fatta da una parte soltanto del consiglio di amministrazione, se comunque finalizzata al perseguimento degli

scopi sociali, perché mancherebbe della necessaria negazione dei diritti del proprietario (Cass., sez. II, 15 giugno 1986, Pallone, m. 174174).

Sicché non è corretta l'argomentazione dei giudici d'appello, che a questi soli fatti ricollegano la configurabilità di una condotta appropriativa.

Tuttavia, se è vero che l'utilizzo extrabilancio di fondi sociali non è sufficiente ad integrare di per sé un'appropriazione indebita, è anche vero che il loro occulto gestore deve ritenersi gravato da un rigoroso onere di provarne l'effettiva destinazione. Mentre i giudici del merito hanno ritenuto plausibilmente che, per le provviste Berlino e Bonifazi, nessuna delle destinazioni contestate al capo 8) delle imputazioni fosse riconducibile all'interesse della società.

In realtà la Corte d'appello ha sostenuto, con riferimento al capo 8) delle imputazioni, che configuri appropriazione la stessa pluralità e incontrollabilità delle destinazioni assegnate alla provvista Bonifazi, attraverso transiti, versamenti, trasformazioni le più varie e inspiegabili. Ma, pur dovendo escludersi la correttezza di questa impostazione con riferimento alle somme destinate al finanziamento pubblico dei partiti politici, peraltro escluse dalle contestazioni di cui

al capo 8) delle imputazioni, le argomentazioni dei giudici di secondo grado rimangono valide e incensurabili rispetto alla parte rimanente dei fondi, per i quali i giudici di primo grado avevano analiticamente accertato la mancanza di una qualsiasi destinazione a fini sociali.

Deve, pertanto, escludersi che abbiano fondamento i motivi di ricorso tendenti a negare la configurabilità dell'appropriazione indebita di cui al capo 8) o la congruità della giustificazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine a questo reato.

Correttamente contestate risultano anche le aggravanti addebitate a Cusani per questa imputazione.

Quanto all'art. 61 n. 11 c.p., invero, esclusa la qualifica di falsus procurator attribuita al ricorrente dalla Corte d'appello, risulta correttamente configurato, in fatto, il suo rapporto fiduciario con la Montedison s.p.a., certamente idoneo alla configurabilità dell'aggravante, come riconosce lo stesso ricorrente.

Quanto all'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., non sussiste la dedotta violazione del principio ne bis in idem, perché l'aggravante di cui all'art. 2640 c.c. è autonomamente riferibile alla parte di danno conseguente all'occultamento dell'illecito finanziamento di partiti politici, di per sé ingente. Comunque, sia l'aggravante prevista

dall'art. 61 n. 7 c.p. sia quella prevista dall'art. 2640 c.c. furono elise dalla comparazione con le riconosciute circostanze attenuanti generiche, a seguito di un giudizio che non potrebbe mutare in conseguenza della previa esclusione di una delle due circostanze, se fosse vero che, come sostiene il ricorrente, unico era l'elemento di fatto giustificativo di entrambe.

Più complesso discorso occorre per l'appropriazione indebita contestata al capo 9) delle imputazioni, perché i giudici del merito hanno potuto ricostruire pienamente la contabilità della provvista extrabilancio del 1992 e l'imputato Cusani, che ne fu ancora una volta il gestore occulto per conto degli amministratori della Montedison, ha restituito al tribunale la somma residua di sei miliardi e cinquecento milioni di lire, detratti gli importi versati a Carlo Sama e quelli erogati a partiti politici e giornalisti per accreditare lo staff dirigenziale della società succeduto a Gardini.

La Corte d'appello ha ritenuto che la gestione di questi fondi debba essere qualificata come distrazione appropriativa, non solo perché il danaro fu versato su conti non ufficiali della società, ma anche perché fu destinato a fini illeciti, quali il finanziamento occulto di partiti politici e di giornalisti, necessariamente estranei all'oggetto sociale

appunto in ragione della loro illiceità. E un'analogia impostazione è stata espressa in una recente sentenza di questa Corte che, considerata appunto distrattiva qualsiasi destinazione illecita di fondi sociali extrabilancio, sostiene doversi qualificare come appropriativa, e quindi punibile a norma dell'art. 646 c.p., qualsiasi condotta di distrazione di beni dalle finalità riconducibili all'oggetto sociale (Cass., sez. II, 4 aprile 1997, Bussei, m. 208059)

Queste impostazioni non sono condivisibili.

È innanzitutto da escludere che debba essere necessariamente considerata estranea all'oggetto sociale l'elargizione di fondi sociali a terzi senza un corrispettivo. La giurisprudenza civile di questa Corte, infatti, è ormai concordemente orientata nel senso che anche atti formalmente gratuiti possono essere considerati pertinenti all'oggetto di una società avente scopo di lucro, perché il significato economico di ciascun atto va desunto da una valutazione complessiva del contesto di rapporti e di vantaggi anche indiretti e mediati che alla società possono derivare (Cass. Civ., sez. I, 13 febbraio 1992, n. 1759, m. 475702; Cass. Civ., sez. I, 11 marzo 1996, n. 2001, m. 496284).

D'altro canto l'imputabilità alle società e più in generale alle persone giuridiche di comportamenti anche illeciti di soggetti a esse legate da

un rapporto organico, purchè non dettate da scopi puramente personali, è indiscussa nella giurisprudenza e nella dottrina civili, quale presupposto, tra l'altro, della diretta responsabilità civile dello Stato per comportamenti illeciti dei pubblici dipendenti, prevista dall'art. 28 Cost. (Cass. Civ., sez. III, 17 dicembre 1986, n. 7631, m. 449639; Cass. Civ., sez. III, 17 gennaio 1996, n. 341, m. 495460). Sicchè la finalità illecita non esclude di per sé la riconducibilità all'oggetto sociale dell'attività dell'amministratore della società di capitali (Cass. Civ., sez. III, 9 giugno 1981, n. 3719, m. 414356; Cass. Civ., sez. I, 3 dicembre 1984, n. 6300, m. 437922). E poiché è indiscusso che la distrazione richiede la destinazione di un bene a uno scopo diverso da quello precostituito, deve escludersi che possa essere qualificata come distrattiva, e tantomeno come appropriativa, un'erogazione di danaro che, pur compiute in violazione delle norme organizzative della società, risponda a un interesse riconducibile anche indirettamente all'oggetto sociale. Deve ritenersi, infatti, che, per aversi appropriazione, sia necessaria una condotta che non risulti giustificata o giustificabile come pertinente all'azione o all'interesse della società, in quanto può accadere che una persona giuridica, attraverso i suoi organi, persegua i propri scopi con mezzi illeciti,

senza che ciò comporti di per sé l'interruzione del rapporto organico. E, contrariamente a quanto si afferma, questa impostazione non è affatto in contrasto con la giurisprudenza che considera appropriativa l'abusiva erogazione di danari a terzi da parte di funzionari bancari, perché quella giurisprudenza richiede che l'erogazione dipenda da una collusione a danno dell'istituto di credito idonea, appunto, a interrompere il rapporto organico con il funzionario (Cass., sez. un., 28 febbraio 1989, Vita, m. 181789).

Si deve, pertanto, concludere che né il versamento dei fondi extrabilancio su conti non formalmente riconducibili alla società né la destinazione di tali fondi al perseguimento con mezzi illeciti degli interessi sociali, ad esempio con l'erogazione di finanziamenti illegali a partiti politici o a giornalisti, integrino gli estremi dell'appropriazione indebita.

Ciò comporta che la sentenza impugnata deve essere annullata per insussistenza del fatto limitatamente all'imputazione di cui al capo 9), nella parte in cui vi risulta contestata come appropriativa appunto anche l'erogazione del finanziamento illecito a giornalisti per un miliardo di lire.

È incensurabile, invece, la decisione relativa al capo 9), nella parte in cui ritiene appropriativa sia l'erogazione di lire 1.259.000.000 in favore di Carlo Sama sia la tardiva restituzione da parte di Cusani della rimanenza dei sei miliardi e cinquecento milioni di lire.

L'annullamento, per altro, può essere disposto senza rinvio, a norma dell'art. 620 lett. l) c.p.p., essendo possibile imputare all'insussistente appropriazione una parte, pari a mesi due di reclusione e lire 1.000.000 di multa, della pena di sei mesi di reclusione e di lire 4.000.000 di multa complessivamente erogata per l'intero capo 9) dai giudici d'appello.

[...]

8. Al primo capo di imputazione è contestato il delitto di false comunicazioni sociali, in particolare con riferimento alle operazioni destinate alla costituzione dei fondi extrabilancio della Montedison derivati dalle provviste Berlini e Bonifaci. Ben tredici motivi del ricorso si riferiscono a questa imputazione.

8.1. Secondo il tribunale la contestata falsità dei bilanci delle società interessate derivava dal fatto che, al fine di restituire le riserve occulte, vi erano state esposte indicazioni non corrispondenti al vero in ordine all'effettivo valore dei beni oggetto delle transazioni intercorse tra il

gruppo Montedison e il gruppo Bonifaci. Sicchè una sottovalutazione dei beni ceduti dal gruppo Montedison e una sopravvalutazione dei beni ceduti dal gruppo Bonifaci aveva consentito di versare o restituire “in nero” una parte dei corrispettivi, confluiti poi nella riserva extrabilancio di circa 152 miliardi di lire.

La Corte d'appello escluse qualsiasi falsa indicazione circa il valore effettivo dei beni, negando così la necessità di una perizia estimativa, ma ritenne che, comunque, erano stati integrati gli estremi del falso in bilancio, perché era stata omessa la contabilizzazione e l'esposizione nel bilancio e in altre comunicazioni sociali sia della ricezione sia delle successive erogazioni della provvigione di mediazione versata alla Montedison, per un'entità tale da incidere significativamente sulla rappresentazione delle condizioni economiche della società. Aggiunsero, poi, i giudici d'appello che, d'altro canto, le false indicazioni circa le entrate di una società non possono essere certamente elise da altre false indicazioni circa le uscite, tali da pareggiarne gli importi; e che, comunque, nel caso in esame le omesse indicazioni circa la destinazione dei fondi extrabilancio finivano per occultare i crediti vantati dalla società per il diritto alla restituzione delle somme illecitamente erogate.

Quanto all'elemento psicologico del delitto, i giudici d'appello ritennero sussistente il necessario intento di frode e di ingiusto profitto, perché le false comunicazioni sociali erano state destinate alla consumazione dei delitti di appropriazione indebita e di illecito finanziamento di partiti politici, aggiungendo che Cusani e i suoi complici erano stati certamente consapevoli anche di arrecare un danno alla Montedison, sia in relazione alle somme sottratte alla società sia in relazione ai finanziamenti ai partiti politici, destinati soprattutto a favorire personalmente Gardini, esposti nel rastrellamento del capitale flottante di Enimont e interessato a ottenere un elevato prezzo di rivendita delle azioni da altri in precedenza acquistate per suo conto. Sicché sussistono indiscutibilmente sia l'aggravante contestata a norma dell'art. 2640 c.c., in relazione alla notevole entità del danno arrecato alla società Montedison, proprietaria effettiva dei fondi extrabilancio; sia l'aggravante contestata a norma dell'art. 61 n. 2 c.p., per la destinazione dei falsi a procurare profitto e immunità in relazione alle appropriazioni indebite e agli illeciti finanziamenti di partiti politici.

Secondo la Corte d'appello, inoltre, il reato, pur essendo proprio degli amministratori, deve ritenersi correttamente addebitato anche a

Cusani, quale concorrente almeno morale di Sama e di Garofano, dei quali rafforzò e agevolò gli intenti criminosi, con un'azione che, pur essendosi espressa nella fase di costituzione della provvista extracontabile, era sin dall'inizio necessariamente e consapevolmente preordinata anche alla falsa rappresentazione delle condizioni economica della società nelle successive comunicazioni sociali e, in particolare, nel bilancio, come del resto riconosciuto dallo stesso Cusani, che dinanzi al giudice per le indagini preliminari ammise la materialità dei fatti contestatigli e in un suo successivo memoriale sottolineò la particolare riservatezza di tutta l'operazione Bonifaci, evidentemente destinata ad essere taciuta nelle comunicazioni sociali. Sicchè può ben dirsi che Cusani, pur non essendo personalmente autore di alcuna comunicazione sociale, contribuì tuttavia a formare, fraudolentemente, i dati contabili simulati sulla cui base le false comunicazioni furono poi redatte. E il ruolo determinante di Cusani esclude che possa essergli riconosciuta la circostanza attenuante prevista dall'art. 117 c.p., configurabile, peraltro, solo quando la partecipazione del soggetto qualificato comporti un mutamento del titolo del reato, non quando senza tale partecipazione la condotta non sarebbe penalmente rilevante.

I giudici del merito, infine, esclusero che esista nel nostro ordinamento una scriminante riconducibile al principio *nemo tenetur se detegere*, che, come riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale, opera solo sul piano processuale; sicchè è infondata la tesi del ricorrente che nega la punibilità del falso in bilancio in quanto necessaria ad evitare la confessione dei delitti di appropriazione indebita e di illecito finanziamento di partiti politici.

8.2. Con il ventunesimo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 2621 c.c. e manifesta illogicità della motivazione della decisione impugnata nella parte in cui riconosce la falsità del bilancio Montedison, pur escludendo la presenza di false indicazioni relative ai valori dei beni oggetto delle transazioni con il gruppo Bonifaci. In realtà, sostiene il ricorrente, una volta accertato che furono veridiche le indicazioni dei costi e dei ricavi delle operazioni, non può considerarsi rilevante l'eventuale falsità della causale dell'iscrizione, che non attiene certo alle condizioni economiche della società. E lamenta che la Corte milanese cada più volte in contraddizione circa la natura della provvista Bonifaci, ora qualificata provvigione ora "surplus di prezzo", mentre in realtà si trattava di un fondo costituito esclusivamente in favore di Gardini e nella sua personale e piena

disponibilità; sicchè altri reati potevano forse essere ipotizzati, ma non certo il falso in bilancio.

Con il ventunesimo motivo il ricorrente deduce ancora violazione dell'art. 2621 c.c. e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che, anche a voler considerare di proprietà Montedison la provvista Bonifaci, dovrebbe egualmente escludersi la contestata falsità in bilancio, perché, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, i fondi furono ricevuti ed erogati nell'ambito dello stesso esercizio, sicchè la complessiva operazione non incise sulle condizioni economiche della società e l'omessa sua rappresentazione in bilancio non costituisce reato. Né è ipotizzabile che la falsità derivi dall'omessa iscrizione del credito di restituzione delle somme erogate, perché gli amministratori non hanno l'obbligo di esigere la restituzione di somme dalla cui erogazione la società abbia tratto un vantaggio né potrebbero pretendere la restituzione del prezzo di una corruzione commessa per conto della società; e, quindi, non hanno l'obbligo di iscrivere in bilancio il relativo credito. (Omissis).

[...] Gli altri motivi del ricorso relativi all'imputazione di false comunicazioni sociali pongono innanzitutto in discussione, per

molteplici aspetti, la configurabilità dello stesso elemento soggettivo del reato.

Occorre in proposito premettere che l'art. 2621 c.c. punisce, tra l'altro, la falsa rappresentazione delle "condizioni economiche della società" nel bilancio d'esercizio o in altre comunicazioni sociali. Come ben rileva la difesa, quella pur nota dall'art. 2621 c.c. è, quindi, una falsità ideologica; e perché il reato sia configurabile è necessario un elemento descrittivo non corrispondente ai fatti che pretende di rappresentare.

Tuttavia il bilancio di esercizio e spesso anche le altre comunicazioni sociali, in particolare quelle che lo accompagnano, sono atti estremamente complessi, perché consistono in una grande quantità e varietà di enunciati descrittivi e valutativi, collegati tra loro da una sorta di articolatissima argomentazione contabile, la cui conclusione offre indicazioni sui risultati d'esercizio e sulla consistenza complessiva del patrimonio sociale. Ma è evidente che ai soci, ai creditori e al mercato non interessano solo le conclusioni di questa complessa argomentazione, bensì soprattutto i passaggi in cui essa si articola: sia perché solo l'integrale esibizione dello sviluppo argomentativo permette di verificarne l'effettiva attendibilità intrinseca sia perché l'affidabilità di un operatore economico dipende

soprattutto dal modo in cui ha raggiunto determinati risultati e dall'effettiva composizione del suo patrimonio. E infatti il codice civile si è andato via via arricchendo di prescrizioni sempre più analitiche sul contenuto del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali che devono accompagnarlo.

È vero, quindi, che la norma incriminatrice punisce solo la falsa rappresentazione delle “condizioni economiche della società”, non di qualsiasi fatto connesso alla vita della società. Ma è vero anche che non solo i saldi dei conti assumono un significato descrittivo delle condizioni economiche della società, bensì anche gli elementi dalla cui combinazione essi risultano. Ed è anche vero che la rilevanza ai fini della descrizione di tali condizioni non dipende soltanto dall'importo contabile di una determinata operazione e dalla sua incidenza percentuale sui conti, bensì anche dal significato che quella operazione può assumere per ricostruire la rete dei rapporti sociali ed economici in cui l'impresa e il suo management si inseriscono. Oggi, infatti, i fattori della ricchezza, intesa come capacità ed efficienza produttiva, sono sempre meno “pesanti” e dipendono in misura sempre crescente dalle conoscenze, dalle attitudini, dai rapporti, dall'affidabilità degli uomini della cui opera l'impresa vive. Insomma

le condizioni economiche di un'impresa dipendono significativamente dalla sua identità, che è definita da una quantità di elementi ben più estesa e complessa del semplice saldo dei suoi conti o dell'incidenza che una singola operazione può avere su di essi.

Come espressamente prevede l'art. 2621 c.c., d'altro canto, la falsità può essere commessa non solo mediante un'esposizione non veridica ma anche mediante l'occultamento di fatti rilevanti. Sicchè l'omessa esposizione di un fatto assume il significato della negazione della sua esistenza quando la sua rilevanza ne avrebbe imposto la manifestazione ai fini della rappresentazione delle effettive condizioni economiche della società.

Nel caso in esame, secondo la ricostruzione dei giudici d'appello, la falsità addebitata al ricorrente in concorso con gli amministratori della Montedison s.p.a. consistè nella formazione di una riserva occulta di circa centocinquantadue miliardi di lire.

Come si è già detto in proposito dell'imputazione di appropriazione indebita, è incensurabile in questa sede il convincimento argomentatamente espresso dai giudici del merito circa l'appartenenza alla società, e non a Gardini, di tale riserva occulta. E la mancata rappresentazione di una tale riserva e della sua gestione

rende comunque falso il bilancio, perché, quand'anche so fosse esaurita nel corso di un solo esercizio, come talora sostiene il ricorrente, essa ebbe dimensioni e destinazioni tali da costituire un elemento significativo delle effettive condizioni economiche della società, nel senso già chiarito.

D'altro canto non è contraddittoria la ricostruzione dei giudici d'appello dell'origine del fondo extracontabile, perché è plausibile il pagamento effettivo da parte di Bonifaci di un prezzo superiore al valore di mercato dei singoli immobili, connesso all'importanza complessiva dell'affare; come è plausibile la destinazione di tale sovrapprezzo alla società controllante del gruppo con il quale l'affare venne concluso.

Sicchè risultano infondati il ventesimo e ventunesimo motivo del ricorso, oltre che le deduzioni relative all'elemento oggettivo del reato inserite nel venticinquesimo motivo.

Quanto all'elemento psicologico del reato, la giurisprudenza è incerta sull'esigenza di un dolo, anche eventuale, di danno, mentre non discute l'esigenza di un dolo specifico d'inganno e di ingiusto profitto. Tuttavia la Corte d'appello ha correttamente ritenuto di aderire all'orientamento interpretativo che richiede anche un dolo di danno,

peraltro prevalente in dottrina, e ha sostenuto che Cusani e i suoi complici, non solo ebbero una finalità di frode e di ingiusto profitto, ma erano stati certamente consapevoli anche di arrecare un danno alla Montedison, sia in relazione alle somme sottratte alla società sia in relazione ai finanziamenti ai partiti politici, destinati soprattutto a favorire personalmente Gardini.

In realtà non pare possa discutersi la configurabilità di un dolo di danno per la società, non solo per la parte della riserva occulta che fu oggetto dell'appropriazione indebita ma anche per la parte che fu destinata al finanziamento dei partiti politici e dei giornalisti. Come dimostra la vicenda degli sgravi fiscali, che la Montedison non riuscì ad ottenere nonostante cospicue elargizioni, il finanziamento dei partiti politici, come le elargizioni ai giornalisti, non garantisce sui risultati sperati, perché non si inserisce in un contratto di cui si possa pretendere l'adempimento. Sicché l'amministratore che decide di perseguire gli scopi sociali mediante l'illecito finanziamento di partiti politici accetta il rischio che alla società ne derivi solo un danno; come accetta il rischio che, dall'occultamento di questi rapporti anomali, derivi un danno sia ai terzi contraenti, che ne possono risultare abusivamente discriminati, sia agli operatori del mercato azionario,

che vedono falsati i fattori di calcolo del valore effettivo delle azioni. In definitiva, se la gestione del patrimonio sociale viola le regole del mercato, il suo occultamento nelle comunicazioni sociali accolla alla società e ai terzi il rischio del danno che può derivare dall'affidamento del risultato economico dell'impresa a fattori incontrollabili. E l'accettazione di questo rischio, da parte degli amministratori e per conto della società, è sufficiente ad integrare gli estremi del dolo, posto che è certa e indiscussa la finalità di inganno e di ingiusto profitto nella destinazione di una riserva occulta alla consumazione di un reato. Non sono, pertanto, censurabili le valutazioni espresse al riguardo dai giudici del merito. Nè risulta fondata la censura con la quale il ricorrente tende ad escludere la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 2640 c.c., quantomeno con riferimento all'esercizio 1990 nel quale furono utilizzate solo le prime tranche della provvista Berlini. Come risulta dalla sentenza di primo grado, infatti, l'operazione descritta al capo 1) sub B), che procurò novantadue dei centocinquantadue miliardi di lire di cui la provvista consisteva, si concluse integralmente nel corso dell'anno 1990; e doveva essere rappresentata nel relativo bilancio di esercizio anche se le erogazioni non erano ancora intervenute.

Anche il ventiquattresimo e venticinquesimo motivo del ricorso vanno, quindi, disattesi.

Particolarmente diffuse e approfondite sono le censure che il ricorrente muove alla sentenza impugnata con riferimento al riconoscimento della sua partecipazione come estraneo al reato proprio di false comunicazioni sociali, addebitatogli in concorso morale con gli amministratori della Montedison.

In realtà la Corte d'appello riconosce che Cusani non partecipò alla redazione dei bilanci, ma sostiene che egli partecipò, invece, alla decisione di costituire la riserva occulta, cui necessariamente dovevano seguire false comunicazioni sociali, contribuendo, così, alla formazione dei dati contabili simulati in base ai quali il falso bilancio fu redatto.

A questa costruzione il ricorrente obietta che il concorso morale non può esprimersi solo sul piano psicologico, ma esige una condotta materiale che dia un contributo causale mediante determinazione, rafforzamento o agevolazione del proposito criminoso altrui; e sostiene di aver contribuito alla formazione dei dati contabili simulati, non alla loro rappresentazione in bilancio.

Le censure non sono fondate.

Come s'è visto, ciò che è oggetto di falsa rappresentazione nel delitto previsto dall'art. 2621 c.c. è la realtà economica della società, non la rappresentazione che possa averne già dato la contabilità aziendale. Certo, quando l'addebito di false comunicazioni sociali si riferisce, come nel caso in esame, alla costituzione di una riserva occulta, accade di regola che la documentazione contabile dell'azienda sia stata già redatta in modo da non permettere la ricostruzione della realtà economica che si vuole nascondere. Ma ciò comporta solo che la falsa contabilità serve di supporto alla falsa rappresentazione della realtà sociale offerta dal bilancio, non che sia essa stessa l'oggetto della falsa rappresentazione.

Ne consegue che spesso la possibilità di realizzare complessi artifici contabili, idonei a un'efficace dissimulazione della realtà, è condizione indispensabile della successiva condotta di false comunicazioni sociali, perché tende a garantire che la menzogna non verrà smascherata. E non pare possa dubitarsi che chi contribuisca a tali artifici contabili, nella prospettiva della futura dissimulazione di una riserva occulta nei bilanci di esercizio di una società, offra un contributo causale determinante alla condotta criminosa punita dall'art. 2621 c.c., soprattutto quando le sue capacità tecniche

professionali siano tali da assicurare l'amministratore sull'efficacia del risultato dissimulato. Sicchè non sono censurabili le argomentazioni con le quali i giudici del merito hanno riconosciuto il concorso di Cusani nel falso in bilancio, nel presupposto che proprio la sua notevole capacità tecnica potè rendere attuabile il proposito criminoso degli amministratori, offrendo loro i sofisticati strumenti contabili necessari agli occultamenti realizzati nei tre bilanci oggetto delle contestazioni. Né v'è contraddizione nelle argomentazioni dei giudici d'appello, perché l'affermazione che la riserva occulta fu creata con parte del corrispettivo effettivamente versato da Bonifaci nelle note transazioni e pienamente compatibile con l'ulteriore affermazione che il versamento di una parte di tale corrispettivo fu dissimulato appunto per rendere possibile la costituzione della riserva occulta in favore della Montedison. Contraddittoria è, invece, la difesa del ricorrente, che nel venticinquesimo motivo imputa all'esercizio 1991 la costituzione della maggior parte della riserva occulta, mentre nel ventinovesimo motivo sostiene di aver potuto contribuire solo alla falsità del bilancio 1990, non a quella relativa al bilancio successivo. In realtà, come si desume dalla ricostruzione dei fatti prospettata dai giudici del merito, la provvista Bonifaci, con la quale fu costituita la

prima riserva occulta, venne formata e gestita a cavallo tra il 1990 e il 1991, e interessò entrambi gli esercizi, mentre la seconda riserva occulta fu costituita nel 1992, anch'essa con il determinante contributo di Cusani. [...]. >>

4. ANALISI E COMMENTO DELLA SENTENZA CASSAZIONE PENALE – SEZ V – 21.GENNAIO.1998.

Possiamo notare come questa pronuncia ripristini la corretta interpretazione dell'art. 646 c.p., andando a rettificare ciò che venne statuito dalla sentenza Bussei, la prima ad essere analizzata (Cass. Pen., sez II, 4 aprile 1997). Resta sempre poco condivisibile il “test” della riconducibilità all'oggetto sociale, che la decisione in esame sembra tenere fermo. Quest'ultimo lo possiamo considerare come “indice di regolarità societaria e non di fedeltà patrimoniale”: non è quindi pertinente alla tematica dell'appropriazione indebita.

Infatti un'operazione potrebbe risultare vantaggiosa per la società sebbene questa fosse estranea all'oggetto sociale, non per questo potendola considerare come appropriativa.

Viceversa, potrebbe configurarsi appropriazione indebita nel caso in cui operazioni riconducibili all'oggetto societario fossero lesive del patrimonio sociale (es. svendita sotto costo di prodotti sociali allo scopo di locupletare l'acquirente).

Sono di notevole interesse anche le considerazioni e le riflessioni svolte in tema di false comunicazioni sociali. È fuori dubbio che la gestione di una riserva occulta di ingenti dimensioni possa falsare il bilancio anche se questa fosse stata costituita e gestita nel corso del medesimo esercizio per poi essere stornata. Tale occultamento, pur non incidendo sullo Stato Patrimonio della società va ad incidere sui valori del Conto Economico. Infatti le "condizioni economiche", tema obbligato del falso ideologico, non vanno intese in senso statico, relativamente alla situazione di chiusura, ma analizzate nella dinamica dell'esercizio.

Seguendo questo percorso interpretativo possiamo condividere l'affermazione della sentenza che "l'affidabilità di un operatore economico dipende soprattutto dal modo in cui ha raggiunto determinati risultati". Non per giungere ad un giudizio di correttezza e professionalità delle persone, sicuramente non rientrante all'interno dei bilanci, ma in funzione delle indicazioni oggettive che

l'andamento qualitativo e quantitativo dei costi e dei ricavi può fornire circa la potenzialità di reddito futuro. Naturalmente il falso sulle condizioni economiche della società veicolato dal bilancio (c.d. falso in bilancio) deve in ogni caso trovare adeguati agganci (per alterazione o per omissione) nella ricca gamma di contenuti informativi (contabili ed extracontabili) propri, per volontà di legge, dei vari documenti che compongono i conti annuali: non solo lo Stato Patrimoniale (art. 2424 c.c), ma anche il Conto Economico (art. 2425 c.c.), la Nota Integrativa (art. 2427 c.c.), nonché la Relazione sulla Gestione (art. 2428 c.c.).